



**CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE**



**DISCIPLINARE DI GARA**  
**(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta)**  
**Esecuzione di lavori sulla base del progetto esecutivo**

**Lavori di completamento della variante SRT 429 "di Val d'Elsa" tratto Empoli –  
Castelfiorentino – Lotto IV – da Progr. Km 18+788 a Progr. Km 24+460**

1. PREMESSE

1.1. Informazioni preliminari

1.1.1 Stazione appaltante

**Stazione appaltante:**

--- Città Metropolitana di Firenze, via Cavour 1, 50129 - Firenze (Italy)

--- Codice fiscale 80016450480 e partita IVA 01709770489

--- URL: <http://www.cittametropolitana.fi.it>

--- e-mail: [appalti@cittametropolitana.fi.it](mailto:appalti@cittametropolitana.fi.it)

--- domicilio digitale (PEC): [cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it](mailto:cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it)

--- Responsabile unico del Procedimento: Ing. Alessandro Annunziati

1.1.2 Profilo di committente

**il «Profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del Codice dei contratti è:**

**<http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente/#BandiGara>.**

1.1.3 Oggetto della gara

a) Denominazione conferita dall'Amministrazione: Opere di completamento della variante SRT 429 "di Val d'Elsa" tratto Empoli – Castelfiorentino – Lotto IV – da Progr. Km 18+788 a Progr. Km 24+460

b) descrizione sommaria: il progetto prevede la realizzazione delle opere necessarie al completamento della variante alla SRT 429 "Val d'Elsa" tratto Empoli – Castelfiorentino – lotto IV, tra la località Dogana, nel Comune di Castelfiorentino, e la località Casenuove, nel Comune di Gambassi Terme, per uno sviluppo complessivo di km 5+672, a seguito di recesso dal precedente contratto di appalto.

1.1.4 Gara interamente telematica

a) L'appalto è disciplinato dal presente Disciplinare di gara, dal D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R «Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori», di cui al Capo VI della Legge Regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);

b) la partecipazione, la presentazione delle offerte e la gestione della gara avviene esclusivamente in modalità telematica mediante la Piattaforma di e-procurement individuata e descritta al Capo 10;

c) al medesimo Capo 10, al quale si rinvia, sono fornite:

--- le informazioni necessarie all'utilizzo della predetta Piattaforma;

--- le modalità per la presentazione delle offerte in via telematica;

--- le modalità di comunicazione e di scambio delle informazioni;

d) non è ammesso il recapito delle offerte o di alcun atto o documento in modalità diverse dall'invio alla Piattaforma telematica di cui al Capo 10 e, in particolare, non è ammesso il recapito di alcun atto o documento direttamente agli uffici della Stazione appaltante.

1.1.5 Termini e modalità per la presentazione dell'offerta:

Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta:

- a) è prescritto al **punto IV.2.2) del bando di gara;**
- b) è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
- c) è in ogni caso è a rischio esclusivo dell'Offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi dell'eventuale ritardo o del mancato recapito;
- d) tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

1.2. Definizioni utilizzate

Nel presente Documento, anche con riferimento alla Premesse, sono assunte le definizioni che seguono.

1.2.1. Definizioni generali:

- a) «**Codice dei contratti**»: il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nella versione vigente alla data di pubblicazione del bando di gara;
- b) «**Regolamento**»: il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore in seguito alle abrogazioni parziali di cui all'articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice;
- c) «**d.m. n. 49 del 2018**»: il decreto del ministro delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49, recante l'approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione;
- d) «**DGUE**»: il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice e della Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3, come adattato alla presenta gara, descritto al punto 5.5 e allegato del presente Documento; costituisce anche domanda di partecipazione se correttamente redatto e presentato;
- e) «**PSC**»: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- f) «**Categoria**» o «**Categorie**»: la categoria o le categorie individuate con gli acronimi di cui all'articolo 2 e all'allegato A del decreto ministeriale n. 248 del 2016 e, in quanto applicabile e compatibile, di cui all'allegato A del Regolamento;
- g) «**Classifica**»: la classifica di importo di cui all'articolo 61, comma 2, del Regolamento.

1.2.2. Definizioni specifiche:

- a) «**Documento**»: il presente Documento, ovvero il presente **Disciplinare di gara**, contenente le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per gli Offerenti, la documentazione da presentare e i criteri di presentazione e di esame delle offerte; nel seguito ogni riferimento a punti specifici senza altre indicazioni si intende effettuato ai pertinenti punti del presente Documento; nel presente Documento, ogni riferimento ad un punto individuato da soli due numeri (N.N.) si intende esteso a tutti i punti individuati da tre numeri (N.N.N.) aventi in comune i primi due numeri;
- b) «**data del presente Documento**»: la data di pubblicazione del bando di gara, del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale;
- c) «**Offerta**», l'intera documentazione e tutti gli adempimenti per la partecipazione e presentazione dell'offerta, costituita dalla documentazione e distinta convenzionalmente con le seguenti definizioni:
  - «**Busta Amministrativa**» o «**Busta A**» o «**Documentazione amministrativa**» la busta telematica con la documentazione amministrativa di cui al Capo 5;
  - «**Busta Tecnica**» o «**Busta B**» o «**Offerta tecnica**» la busta telematica con l'Offerta tecnica di cui al punto 6.1;
  - «**Busta Economica**» o «**Busta C**» o «**Offerta economica**» la busta telematica, contenente la dichiarazione di Offerta economica e temporale di cui al punto 6.2;
- d) «**Operatore economico**»: una persona fisica o una persona giuridica, tre quelle di cui al punto 5.1.1, lettere a), b), c) o d), che opera in piena autonomia imprenditoriale ed è titolare di propria partita IVA, in qualunque modo coinvolto nel presente procedimento (Offerente singolo, in Forma aggregata, consorzio, consorziato, ausiliario, cooptato, subappaltatore, cedente o affittante l'azienda o il ramo d'azienda ad altro Operatore economico nell'anno antecedente la data del bando di gara);
- e) «**Offerente**»: un Operatore economico di cui alla precedente lettera d), che presenta offerta autonomamente, o più Operatori economici in una Forma aggregata di cui al punto 5.1.1, lettera e) che, in solido tra di loro, presentano unitariamente un'unica offerta;
- f) «**Forma aggregata**»: gli Operatori economici multipli, quali i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari (occasionalmente), gli Operatori economici in contratto di rete, i G.E.I.E., distintamente tra Forme aggregate già perfezionate (con atto notarile di mandato) e Forme aggregate non ancora perfezionate (che si sono impegnate a costituirsi formalmente dopo l'eventuale aggiudicazione).

2. CAPO 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. Atti e Documentazione di gara

2.1.1 Atti amministrativi propedeutici

- a) In esecuzione della determina a contrattare n. [REDACTED] del [REDACTED] 2018 del Commissario regionale per le attività connesse al completamento SR429 Empoli-Castelfiorentino, la Città metropolitana di Firenze procede alla scelta del contraente al quale affidare l'appalto dei lavori di cui al Capo 3, mediante:
- procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del Codice dei contratti;
  - con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 6, dello stesso Codice dei contratti;
- b) il progetto esecutivo è stato validato dal RUP ai sensi dell'articolo 26, comma 8, del Codice dei contratti con atto formale del [REDACTED] 2018;
- c) il bando di gara del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale è pubblicato sul Profilo di committente di cui al punto 1.1.2 e sulla Piattaforma di cui al Capo 10;
- d) il bando di gara è stato trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni della U.E. e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della U.E.;
- e) il bando di gara è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5.a serie speciale;
- f) il presente Documento, unitamente al DGUE di cui al punto 5.5, è pubblicato sulla Piattaforma telematica di cui al Capo 10 e sul Profilo di committente di cui al punto 1.1.2, dove saranno resi noti gli estremi delle pubblicazioni di cui alle lettere c) e d).

#### 2.1.2. Documentazione a base di gara

- a) la documentazione progettuale posta a base di gara è stata approvata unitamente alla determinazione a contrattare di cui al punto 2.1.1, lettera a), ed è costituita dal progetto esecutivo dei lavori, composto dai relativi elaborati grafici e descrittivi, con particolare riferimento a:
- Capitolato Speciale d'appalto;
  - schema di Contratto;
  - Cronoprogramma;
  - PSC;
- b) gli atti di cui alla lettera a), unitamente al presente Documento, sono disponibili in allegato alle informazioni sulla gara sulla Piattaforma di cui al Capo 10 e alla seguente indirizzo internet:  
**<http://risorse.cittametropolitana.fi.it/gare/LXXX/SR429.zip>**.

#### 2.2. Comunicazioni e richieste di informazioni

##### 2.2.1 Comunicazioni agli Operatori economici

Le comunicazioni della Stazione appaltante agli Operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dalla Documentazione di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate mediante:

- a) la pubblicazione sul Profilo di committente o sulla Piattaforma di cui al Capo 10 nei seguenti casi:
- comunicazioni aventi un interesse generale o informazioni riguardanti la generalità degli Operatori economici;
  - risposte ai quesiti degli Offerenti, se presentati nei termini (pubblicate in forma anonima);
  - ammissioni ed esclusioni per cause riconducibili all'articolo 80 del Codice dei contratti oppure per mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione, anche ai fini dell'articolo 29, comma 1 secondo periodo, del Codice dei contratti anche se conseguenti al soccorso istruttorio;
- b) l'invio al domicilio digitale (PEC) indicato dagli stessi Operatori economici in fase di partecipazione o se rese nell'ambito della apposita funzionalità della Piattaforma di cui al Capo 10, nei seguenti casi:
- eventuale soccorso istruttorio;
  - altre comunicazioni al singolo Offerente o a Offerenti specifici;
  - comunicazione di sedute in data o luogo diversi da quelli previsti nella Documentazione di gara o previste in comunicazioni precedenti.
- c) in caso di Offerente:
- in Forma aggregata ogni comunicazione resa al capogruppo o al mandatario si intende automaticamente estesa agli Operatori economici mandanti;
  - in forma consortile, ogni comunicazione resa al consorzio si intende automaticamente estesa ai consorziati coinvolti;
  - che ha fatto ricorso all'avvalimento, ogni comunicazione resa all'Offerente si intende automaticamente estesa agli Operatori economici ausiliari.

## 2.2.2 Quesiti e altre informazioni

- a) ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del Codice dei contratti:
- le richieste di informazioni, i quesiti, le richieste di chiarimenti e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l'evasione da parte della Stazione appaltante;
  - la Stazione appaltante provvede all'evasione delle richieste entro 3 (tre) giorni feriali dal ricevimento e comunque, se presentate in tempo utile, entro 6 (sei) giorni antecedenti la data di scadenza di cui al punto 1.1.5, lettera a);
  - le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione, compatibilmente con i termini di cui ai punti precedenti; la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;
- b) le richieste di cui alla lettera a) devono essere recapitate **esclusivamente** a mezzo di posta elettronica, anche non certificata, con le modalità di cui al punto 10.1.2; **non si evadono richieste di chiarimenti fatte telefonicamente;**
- c) per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'Operatore economico deve:
- consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
  - accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge o della Documentazione di gara, tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
  - prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono.

## 3. CAPO 3. ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA: ENTITA', DURATA, OPZIONI

## 3.1 Quantitativo o entità dell'appalto

**(tutti gli importi sono in euro, esclusa l'I.V.A.)**

## 3.1.1 Importi in gara

		Importi
1)	Importo esecuzione lavori (soggetto a ribasso)	<b>10.716.752,10</b>
2)	(CSC) Costi per attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso	<b>227.142,45</b>
<b>1) + 2)</b>	<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>10.943.894,55</b>

## 3.1.2 Classificazione dei lavori per categoria e classifica

I lavori sono suddivisi nelle seguenti categorie, indicate nella Documentazione di gara:

categoria		importo	% sul totale	Tipologia	Qualificaz.	Subappalto	classifica
Strade, autostrade, ponti, viadotti ... e relative opere complementari	OG 3	6.666.291,18	60,92%	PREV	OB	SI	VI
Impianti di illuminazione pubblica	OG 10	1.680.149,96	15,35%	SCORP	OB	SI	IV
Strutture in acciaio	OS 18-A	1.269.634,31	11,60%	SCORP	SIOS	30%	III
Opere fluviali	OG 8	669.590,18	6,12%	SCORP	OB	SI	IV
Barriere stradali di sicurezza	OS 12-A	658.228,92	6,01%	SCORP	OB	SI	III

Dove i lavori:

- della categoria OG 3 sono i lavori della categoria prevalente (PREV); sono a qualificazione obbligatoria (OB), con possibilità di avvalimento e possibilità di subappalto nei limiti del 30% dell'importo complessivo dell'appalto;
- della categoria OS 18-A sono scorporabili (SCORP) a qualificazione obbligatoria quali strutture, impianti e opere speciali elencate all'articolo 2 del d.m. n. 248 del 2016, in attuazione degli articoli 89, comma 11, e 105, comma 5, del Codice dei contratti (SIOS), con divieto di avvalimento e divieto di subappalto oltre il limite del 30% dell'importo della singola categoria;
- delle categorie OG 10, OG 8 e OS 12-A, OS 18-A sono scorporabili (SCORP) a qualificazione obbligatoria (OB), con possibilità di avvalimento e di subappalto nei limiti del 30% dell'importo complessivo dell'appalto; il subappalto è obbligatorio in carenza di qualificazione nella specifica categoria.

**3.1.3 Modalità contabili di stipula del contratto**

Il contratto è stipulato interamente a corpo, ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera d) e 59, comma 5-bis, secondo periodo, del Codice dei contratti dell'articolo 43, comma 6, del Regolamento generale e dell'articolo 14, comma 1, lettera b), quarto periodo, e comma 2, primo periodo, del d.m. n. 49 del 2018.

3.2. Durata dell'appalto o termine di esecuzione

**Durata: 425 (quattrocentovernticinque) giorni**

dal verbale di inizio lavori, ferma restando la riduzione offerta di cui al punto 6.2.2.

3.3. Opzioni

3.3.1 Opzione specifica

La Stazione appaltante si riserva piena e ampia facoltà di introdurre nei progetti delle opere in corso di esecuzione una modifica contrattuale ai sensi dell'articolo 106, del Codice dei contratti, avente ad oggetto i "Lavori di completamento del lotto IV – della Variante alla SRT 429 tratto da Empoli a Castelfiorentino dalla progr. a Progr. Km 18+788 a Progr. Km 24+460". Detto affidamento prevede lavorazioni del tutto consimili per natura e lavorazioni a quelli oggetto del presente appalto per un importo dei lavori stimato secondo i prezzi di elenco prezzi in euro 350.000 (euro trecentocinquantamila /00), appartenenti alla categoria OG3.

3.3.2. Esercizio dell'opzione

L'opzione può essere esercitata almeno 180 giorni prima della scadenza del termine di ultimazione di cui al punto 3.2, fatto salvo quanto previsto nel seguito. In ogni caso:

- a) in caso di mancato esercizio dell'opzione entro il termine l'aggiudicatario è liberato da ogni obbligazione in relazione ai lavori opzionali, salvo quanto previsto alla lettera c);
- b) il mancato esercizio dell'opzione entro il termine, a discrezione della Stazione appaltante, non comporta indennizzi, rivendicazioni, compensi o altre forme di ristoro a favore dell'aggiudicatario;
- c) la Stazione appaltante può esercitare l'opzione anche dopo il termine, purché entro la scadenza di cui al punto 3.2, ma in tal caso è facoltà e non obbligo dell'aggiudicatario aderire e il termine di esecuzione dei lavori opzionali può essere differito di un numero di giorni pari a quelli del ritardo nell'esercizio dell'opzione;
- d) l'esercizio dell'opzione è effettuato con sottoscrizione di un addendum al contratto originario.

3.3.3. Opzioni generiche

In ogni caso per tutte le prestazioni la Stazione appaltante si riserva:

- a) di ridurre le medesime o, se del caso, di interromperle o sospenderle, o di non procedere all'affidamento, in tutto o in parte, per fatti non imputabili alla stessa Stazione appaltante e, in ogni caso, qualora le risorse finanziarie messe a disposizione non fossero sufficienti per procedere all'attuazione degli interventi;
- b) di ampliare le stesse prestazioni, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e), nel limite del 10% (dieci per cento) del contratto iniziale.

4. CAPO 4. REQUISITI GENERALI E MOTIVI DI ESCLUSIONE

4.1. Destinatari dei motivi di esclusione (articolo 80, comma 3, del Codice)

I motivi di esclusione di cui al presente Capo 4 si applicano a tutti gli Operatori economici, qualunque sia la loro forma di partecipazione o di coinvolgimento. L'esclusione per i motivi di cui ai punti 4.2.1 e 4.3.1 è disposta se i relativi provvedimenti ostativi sono stati emessi nei confronti:

a) di una o più d'una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:

- 1) in caso imprenditore individuale: il titolare;
- 2) in caso di società di persone: tutti i soci;
- 3) in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
- 4) in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):
  - i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);
  - il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati);
  - il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);
  - i membri dell'Organismo di vigilanza di cui all'articolo del decreto legislativo n. 231 del 2001;
  - altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell'Operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso Operatore economico (es. Direttori generali);

5) **limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci**: il socio unico (persona fisica), il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);

6) gli institori e i procuratori generali;

7) i direttori tecnici di cui all'articolo 87 del Regolamento generale;

b) di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Documento, limitatamente ai motivi di cui ai punti 4.2.1 e 4.3.1. Qualora ricorra la condizione ostativa nei confronti di un soggetto cessato, l'esclusione è disposta qualora l'Operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

**Note di chiarimento relative ai destinatari dei motivi di esclusione  
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione B, del DGUE)**

1. *Qualora l'Operatore economico ometta l'indicazione di uno o più d'uno dei soggetti di cui alla lettera a), risultanti da documenti o registri pubblici, la dichiarazione sarà ammissibile e suscettibile di soccorso istruttorio; tuttavia se in fase di verifica o in qualunque altra fase del procedimento, come previsto dall'articolo 80, comma 6, del Codice dei contratti, dovesse risultare la presenza di un motivo di esclusione in capo ai predetti soggetti omissi, la dichiarazione sarà considerata mendace con la conseguente esclusione dal procedimento.*

2. *In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell'anno precedente, deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell'Operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione è considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostativi, note al dichiarante in modo incontrovertibilmente manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti in conseguenza delle condanne, coinvolgimento del dichiarante nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri procedimenti).*

3. *In caso di presenza di soggetti cessati di cui alla lettera b), incorsi in uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 4.2.1 e 4.3.1), non si procede all'esclusione se l'Offerente dimostra o documenta, con argomentazioni oggettive e convincenti, che l'impresa abbia assunto adempimenti e comportamenti che comportano la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata rispetto al soggetto cessato. A tale scopo l'Offerente deve riportare*



*le pertinenti indicazioni di “self cleaning” nel DGUE o allegare a quest’ultimo la pertinente dimostrazione.*

4. *Nel caso l’Operatore economico nell’anno antecedente la data del presente Documento abbia stipulato contratti di acquisizione di azienda o di ramo d’azienda, trasformazione o fusione per incorporazione, l’esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 e 2, ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, che hanno operato nell’ultimo anno presso l’Operatore economico cedente, trasformato o incorporato, salvo che l’operazione sia avvenuta in modo da escludere qualsiasi influenza degli amministratori e direttori tecnici della precedente gestione sull’operato della nuova realtà aziendale e sia venuto meno qualsiasi possibilità di collegamento tra il cedente e cessionario.*
5. *Nel caso l’Operatore economico abbia stipulato contratti affitto di azienda o di ramo d’azienda, l’esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 o 2, del Codice dei contratti ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, dello stesso Codice, dell’azienda affittante o locatrice.*
6. *Qualora una persona fisica ricopra più ruoli tra quelli indicati, anche con riferimento ai soggetti cessati, è sufficiente che tutte le condizioni non ostative siano dichiarate una sola volta.*
7. *Qualora nei confronti dei soggetti cessati ricorra una causa ostativa o potenzialmente ostativa, l’Operatore economico deve dimostrare e documentare di aver assunto misure adeguate di dissociazione dalla condotta sanzionata (self cleaning).*

4.2. *Motivi di esclusione previsti dalla normativa comunitaria*

4.2.1 *Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice)*

Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al punto 4.1, di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall’articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall’articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

***Note di chiarimento ai motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, del DGUE)***

1. *Fatto salvo quanto previsto alla successiva nota numero 6 devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l’indicazione del reato, delle circostanze, dell’epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell’incidenza ai fini della partecipazione alla gara.*
2. *L’Operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione*

*come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la Stazione appaltante ritiene che tali ultimi sono sufficienti, l'Operatore economico è ammesso; viceversa si procede all'esclusione.*

3. *Se l'Operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto, durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza non può avvalersi della possibilità prevista dal precedente numero 2.*
4. *Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, e non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari alla durata della pena principale con un massimo di 5 (cinque) anni.*
5. *Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.*
6. *Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al punto 4.1, delle situazioni penali mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.*

#### 4.2.2 Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)

L'esclusione è disposta se l'Operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

- a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973;
- b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015).

#### **Note di chiarimento ai motivi di esclusione per omessi pagamenti (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)**

1. *L'Operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.*
2. *Quanto alla lettera b), il motivo di esclusione opera anche se, dopo la presentazione dell'offerta, l'Operatore ha provveduto alla regolarizzazione in seguito ad "invito" dell'Ente certificante; tale regolarizzazione postuma non è utilizzabile nemmeno con soccorso istruttorio in sede di gara; non è considerato ostativo un omesso pagamento nella misura non superiore a quella non ostativa al rilascio del DURC.*

#### 4.2.3 Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), del Codice)

L'esclusione è disposta se per l'Operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) ha commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'allegato X del Codice;
- b) si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, quali:
  - significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
  - il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
  - il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del

- corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) ricade in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice dei contratti, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;
- e) incorre nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'~~articolo 67~~ del Codice dei contratti.

**Note di chiarimento agli ulteriori motivi di esclusione)**

**(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)**

1. *Le condizioni di cui alle lettere a) e c), devono essere corredate dall'indicazione delle parti, delle circostanze, dell'eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l'Operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.*

2. *Quanto alla lettera b), l'Operatore economico:*

*--- gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato;*

*--- in concordato con continuità aziendale non ancora omologato, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato, allegando, ai sensi dell'articolo 186-bis, del R.D. n. 267 del 1942, la relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;*

*--- se prescritto da ANAC ai sensi dell'articolo 110, comma 5, del Codice dei contratti o in caso di concordato con continuità aziendale non ancora omologato, l'Offerente deve avvalersi di un Operatore economico ausiliario impegnato nei suoi confronti e nei confronti della Stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'Offerente nel caso in cui questa fallisca o non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto e trova applicazione quanto previsto al punto 5.3.4;*

*--- in caso di concordato con continuità aziendale omologato, la partecipazione è ammessa salvo che il provvedimento di omologazione abbia imposto restrizioni alla partecipazione agli appalti pubblici.*

3. *Quanto alla lettera c), trovano applicazione, in quanto compatibili, le Linee guida n. 6 di ANAC (Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 2017).*

4. *Quanto alle condizioni di cui alle lettere d) ed e), possono riguardare singoli soggetti di cui al punto 4.1 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o influenzare le scelte o gli indirizzi dell'Offerente.*

4.3. Motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale

4.3.1 Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)

Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al punto 4.1, di:

a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;

b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

**Note di chiarimento ai motivi di esclusione per provvedimenti antimafia**

**(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)**

1. *Si rammenta che i motivi di esclusione per provvedimenti antimafia imputabili all'Operatore economico possono avere come causa misure di prevenzione adottate nei confronti di uno o più d'uno dei soggetti (persone fisiche) elencati al punto 4.1, oppure situazioni ostative di cui all'articolo 84, comma 4, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 riconducibili agli stessi soggetti.*

2. *Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al punto 4.1, dell'inesistenza di provvedimenti ostativi di natura antimafia mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.*

4.3.2 Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale

**(articolo 80, comma 5, lettere f), f-bis, f-ter, g), h), i), l), m), del Codice)**

L'esclusione è altresì disposta se per l'Operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni:

f) è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'~~articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231~~ del

- 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'~~articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008~~;
- f-bis) l'Operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) l'Operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- h) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'~~articolo 17 della legge n. 55 del 1990~~, accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte e in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;
- i) ha violato la disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'~~articolo 17 della legge n. 68 del 1999~~.
- l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli ~~articoli 317~~ e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;
- m) si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

**Note di chiarimento ai motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale  
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE)**

1. Quanto alla lettera f), ad esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, gruppo etnico o linguistico, provenienza geografica, confessione religiosa o cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale.
2. Quanto alla lettera h), l'esclusione opera in caso di intestazione fiduciaria non autorizzata ai sensi della legge n. 1966 del 1939; la disposizione non è pertinente per gli Operatori economici individuali.
3. Quanto alla lettera i), l'Operatore economico deve risultare in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili se il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999, è pari o superiore a 15; la condizione ostativa non opera se il numero dei dipendenti è inferiore a 15.
4. Quanto alle lettere g), l) e m), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 4.1 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso Operatore economico.
5. Quanto alla lettera l), gli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data del presente Documento comunicata dal procuratore della Repubblica all'ANAC, unitamente alle generalità del soggetto che ha omissa la denuncia, devono risultare dal sito dell'Osservatorio dell'ANAC.

4.3.3 Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata  
**(articolo 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001)**

**(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)**

E' escluso l'Operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 4.1, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso Operatore economico, si trova nella condizione prevista dall'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto

dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto *pantouflage* o *revolving door*) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Stazione appaltante nei confronti del medesimo Operatore economico.

#### 4.3.4 Protocollo di legalità e norme comportamentali

**(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE)**

E' escluso l'Operatore economico in caso di mancata accettazione o mancato impegno alla sottoscrizione, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, del «Protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali territoriali CGIL, CISL e UIL di Firenze in materia di appalti pubblici, concessioni di lavori, forniture e servizi» e relativo allegato, approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 48 del 30 maggio 2018, liberamente consultabile e scaricabile dalla pagina internet istituzionale all'indirizzo: ~~<http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente/>~~ al sottomenu «protocolli-di-legalita-e-codici-di-comportamento». Tale protocollo che l'Appaltatore dichiara di conoscere integralmente costituisce parte integrante del successivo contratto anche se non materialmente allegato.

5. CAPO 5. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

**(Busta telematica A - Documentazione amministrativa)**

La documentazione amministrativa per gli Operatori economici di cui al punto 5.1, da presentare con le modalità di cui al Capo 10, è costituita:

- a) dal DGUE di cui al punto 5.5, con il quale ciascun Operatore economico attesta:
  - i requisiti generali e l'assenza di motivi di esclusione di cui al Capo 4;
  - il possesso dei requisiti di partecipazione di cui al punto 5.2;
  - le condizioni di partecipazione in caso di Forma aggregata o con il coinvolgimento di altri Operatori economici (raggruppamenti, consorzi, G.E.I.E., contratti di rete, ausiliari) di cui al punto 5.3;
  - le condizioni relative al subappalto di cui al punto 5.4;
- b) dalla documentazione non ricompresa nel DGUE relativa ai seguenti adempimenti obbligatori:
  - prestazione della garanzia provvisoria di cui al punto 5.6.1;
  - la documentazione comprovante la presa visione dei luoghi di cui al punto 5.6.2;
  - versamento del contributo all'ANAC di cui al punto 5.6.3;
  - acquisizione del PassOE presso il sistema AVCPass di ANAC di cui al punto 5.6.4;
- c) dalla eventuale documentazione accessoria, finalizzata a comprovare le particolari condizioni dell'Operatore economico, quali (a titolo di esempio indicativo e non esaustivo):
  - provvedimenti giurisdizionali di natura penale, provvedimenti di riabilitazione o di estinzione del reato, emessi dall'autorità giudiziaria;
  - atti formali di contestazione di addebiti di imposte o contributi, eventualmente corredati dai provvedimenti di esito delle domande di rateizzazione o di ravvedimento;
  - atti formali di contestazione in materia di negligenza, gravi errori professionali e risoluzioni contrattuali; eventuali procedimenti processuali in corso o conclusi con sentenza, lodo o divenuti definitivi per inoppugnabilità;
  - atti o provvedimenti di dissociazione dalle condotte penalmente rilevanti nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente;
  - atti o provvedimenti di dissociazione dalle condotte ostantive e di self cleaning nei confronti dell'Operatore economico ove ammessi dall'articolo 80, comma 7, del Codice dei contratti;
  - contratti di avvalimento, di affitto o di cessione di azienda o di ramo d'azienda, atti di fusione;
  - procure e dichiarazioni sostitutive dei procuratori;
  - atti efficaci di modifica di uno o più soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, non ancora annotate nei certificati camerali o in altri pubblici registri;
  - altra documentazione che ritiene necessaria a chiarire la propria posizione che, per la particolarità della fattispecie, non sia prevista nel DGUE.

**Nota:**

***Si raccomanda di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, ridondanti, irrilevanti o superflue ai fini del procedimento; compresi requisiti in misura abnormemente eccedente quelli minimi richiesti.***

5.1. Operatori economici ammessi alla gara

5.1.1 Operatori economici che possono presentare offerta

Ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti, possono partecipare e presentare offerta i seguenti Operatori economici:

- a) imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'~~articolo 2615-ter del codice civile~~, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, formati da non meno di tre consorziati che abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) Operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

- e) Operatori economici di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), in Forma aggregata secondo uno dei seguenti modelli:
- riuniti in raggruppamento temporaneo di Operatori economici ai sensi dell'articolo 45, comma 1, lettera d) e dell'articolo 48, del Codice;
  - riuniti in consorzi ordinari di concorrenti di cui all'~~articolo 2602 del codice civile~~, anche in forma di società ai sensi dell'~~articolo 2615-ter del codice civile~~;
  - aderenti a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009;
  - riuniti in un Gruppo economico di interesse europeo (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991.

#### 5.1.2 Divieto di partecipazione plurima

##### **(art. 48, comma 7, e art. 89, comma 7, del Codice)**

- a) ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice dei contratti, un Operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:
- individualmente e in raggruppamento temporaneo;
  - in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio;
  - individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicato per l'esecuzione;
- b) ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice dei contratti, un Operatore economico:
- non può partecipare alla gara come Offerente in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro Offerente che si presenti in concorrenza;
  - non può costituirsi ausiliario di due Offerenti che presentano offerta in concorrenza tra di loro;
- c) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a) o b), sono esclusi ambedue gli Operatori economici Offerenti coinvolti e se è coinvolto un Offerente in forma aggregata, è escluso anche quest'ultimo.

#### 5.1.3. Assunzione di responsabilità

Per gli Offerenti la presentazione dell'offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento:

- a) dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori oggetto delle prestazioni in appalto, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato il corrispettivo remunerativo e tale da consentire l'offerta presentata;
- b) l'assenso all'accesso dei controinteressati alla documentazione presentata in gara, ivi comprese le offerte, nonché le eventuali giustificazioni ove presentate in fase di verifica dell'anomalia, senza il ricorso alla previa notifica di cui all'articolo 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 33 del 2013, fermo restando quanto previsto al punto 9.2.2.

#### 5.2. Requisiti di partecipazione

##### 5.2.1 Idoneità professionale (articolo 83, comma 3, del Codice):

###### **(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione A, del DGUE)**

Iscrizione al pertinente registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, completa del numero, della località di iscrizione e del Codice ATECO principale.

L'Operatore economico deve risultare attivo e iscritto per un'attività compatibile con l'oggetto dell'appalto.

Per gli Operatori economici residenti in altro Stato membro diverso dall'Italia, iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice.

##### 5.2.2 Requisiti di qualificazione mediante attestazioni SOA (art. 84 del Codice)

###### **(artt. 61, 62, 63 e 92, del Regolamento; artt. 1 e 2 del d.m. n. 248 del 2016)**

1) possesso di attestazioni SOA in corso di validità:

- a) obbligatoriamente nella categoria prevalente **OG3 in classifica VI**;
- b) obbligatoriamente nella categoria scorporabile **OS 18-A in classifica IV**, con divieto di subappalto in

misura superiore al 30% e divieto di avalimento; a classifica può essere ridotta alla III ma, in tal caso, con obbligo di dichiarare il subappalto per l'importo eccedente la propria qualificazione e comunque non superiore al 30% dell'importo dei lavori della predetta categoria;

- c) nelle categorie OG 10 in classifica IV, OG 8 in classifica III e OS 12-A in classifica III; in alternativa, obbligo di dichiarare il subappalto delle predette categorie (**subappalto qualificante**) ai sensi del punto 5.4.2, ammesso solo all'interno del limite di cui al successivo **numero 3**);
- 2) i requisiti relativi alle categorie scorporabili di cui al **numero 1), lettera b), nei limiti del 30% (trenta per cento) della stessa categoria, nonché al numero 1), lettera c), nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo totale dell'appalto**, se non posseduti direttamente dall'Offerente devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente di cui al **numero 1), lettera a)**;
- 3) in ogni caso:
  - a) i requisiti, in termini di importo, relativi alla categoria scorporabile di cui al **numero 1), lettera b)**, non posseduti dall'Offerente, non possono eccedere complessivamente la percentuale del 30% dell'importo della stessa categoria, ai sensi dell'articolo 105, comma 5, del Codice dei contratti;
  - b) i requisiti, in termini di importo, relativi alle categorie scorporabili di cui al **numero 1), lettera c)**, non posseduti dall'Offerente, non possono eccedere complessivamente la percentuale del 30% dell'importo totale dei lavori, ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice dei contratti;
  - c) per l'ammissione è necessario che l'Offerente sia in possesso dei requisiti in una misura che tenga conto dei limiti al subappalto di cui alle precedenti lettere a) e b); il mancato rispetto di dette condizioni e dei predetti limiti, comporta l'esclusione dell'Offerente per carenza di requisiti;
  - d) restano fermi gli obblighi di dichiarazione di cui al punto 5.4.2 relativi al subappalto nonché al punto 5.4.3 relativi ai subappaltatori.

**Note di chiarimento ai requisiti di qualificazione mediante attestazioni SOA (condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)**

1. La dichiarazione sostitutiva dell'attestazione SOA deve riportare tutti i contenuti rilevanti dell'originale (organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la gara).
2. Ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del Regolamento, la qualificazione in una categoria, abilita l'Operatore economico nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l'Operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.
3. La ripartizione del requisito, in caso di Offerente in Forma aggregata, è riportata al punto 5.3.1.

5.2.3 Requisiti di capacità economico-finanziaria

La Stazione appaltante non richiede i requisiti di capacità economico-finanziaria, in quanto assorbiti dall'attestazione SOA di cui al precedente punto 5.2.2.

5.2.4 Requisiti di capacità tecnica

La Stazione appaltante non richiede i requisiti di capacità tecnica, in quanto assorbiti dall'attestazione SOA di cui al punto 5.2.2.

5.2.5 Facoltativamente: Sistema di garanzia della qualità (articolo 87 del Codice)

- a) Eventuale possesso della certificazione del sistema di garanzia della qualità della serie UNI EN ISO 9001, per il settore IAF 28;
- b) eventuale possesso della certificazione del sistema di gestione ambientale della serie UNI EN ISO 14001, per il settore IAF 28, oppure registrazione al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi di gestione ambientale conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009.

**Note di chiarimento ai requisiti di possesso dei sistemi di garanzia della qualità (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione D, del DGUE)**

1. Le certificazioni attestanti il possesso del requisito devono essere state rilasciate sulla base delle norme europee in materia, da organismi indipendenti accreditati a tale scopo ai sensi delle norme



europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, da Accredia o da altro ente riconosciuto in un paese dell'Unione Europea o che abbia sottoscritto gli accordi internazionali pertinenti.

2. Il requisito non è obbligatorio ai fini dell'ammissione. Esso è utilizzato esclusivamente ai fini della riduzione delle eventuali garanzie.

5.3. Offerenti in Forma aggregata o con coinvolgimento di altri Operatori

5.3.1 Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di Operatori economici

Ai sensi dell'articolo 48 del Codice dei contratti, gli Operatori economici devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento temporaneo, con conferimento del mandato irrevocabile di cui al comma 8 della norma citata al mandatario o capogruppo individuato allo scopo; la dichiarazione formale è di norma prevista nel DGUE. In ogni caso:

- a) devono essere indicate le categorie di lavori o delle quote delle categorie di lavori per le quali ciascun Operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi si qualifica e intende assumere;
- b) ciascun Operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza, l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo 4, nonché:
  - i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 5.2.1;
  - i requisiti di qualificazione mediante attestazioni SOA di cui al punto 5.2.2;
- c) ai sensi dell'articolo 83, comma 8, secondo periodo, del Codice dei contratti, nei raggruppamenti orizzontali i requisiti di attestazione SOA di cui al punto 5.2.2, devono essere posseduti:
  - dal mandatario o capogruppo nella misura non inferiore al 40% (quaranta per cento) di quanto richiesto all'Offerente singolo;
  - da ciascun Operatore economico mandante nella misura non inferiore al 10% (dieci per cento) di quanto richiesto all'Offerente singolo;
- d) ai sensi dell'articolo 83, comma 8, secondo periodo, del Codice dei contratti e dell'articolo 92, comma 3, del Regolamento, nei raggruppamenti verticali i requisiti dell'attestazione SOA di cui al punto 5.2.2, devono essere posseduti:
  - dal mandatario o capogruppo nella categoria prevalente;
  - da ciascun Operatore economico mandante nella categoria scorporabile per la quale si qualifica e che intende assumere;
- e) ai sensi dell'articolo 48, comma 6, secondo periodo, del Codice dei contratti, nei raggruppamenti temporanei di tipo misto (parte in orizzontale e parte in verticale), le condizioni di cui alla precedente lettera c), sono applicate separatamente con riferimento alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili (cosiddetti sub-raggruppamenti orizzontali interni a raggruppamenti misti);
- f) ai sensi dell'articolo 83, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti, in ogni caso il mandatario o capogruppo deve possedere e dichiarare i requisiti di cui in misura maggioritaria, cioè in misura superiore a ciascun Operatore economico mandante;
- g) i requisiti devono comunque essere posseduti:
  - da ciascun Operatore economico mandatario o mandante nella misura non inferiore a quella necessaria in relazione all'importo dei lavori per i quali si qualifica e che intende assumere;
  - complessivamente dal raggruppamento temporaneo o dal consorzio ordinario nella misura prevista per gli Offerenti singoli;
- h) la disciplina di cui al presente punto 5.3.1 si applica anche ai consorzi ordinari e, in quanto compatibili, ai Gruppi Europei di interesse economico (G.E.I.E.).

**Note di chiarimento ai requisiti dei Raggruppamenti temporanei**

**(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, negli appositi quadri e tabelle, del DGUE, per l'individuazione degli Operatori economici e per la ripartizione delle prestazioni)**

1. Si rammenta che gli Operatori economici in raggruppamento temporaneo devono dichiarare nel proprio DGUE esclusivamente i propri requisiti e non richiamare o ripetere i requisiti degli altri Operatori economici raggruppati. L'individuazione della sufficienza dei requisiti è fatta d'ufficio dalla Stazione appaltante mediante la somma dei requisiti di tutti gli Operatori economici raggruppati.
2. Costituisce eccezione il quadro di ripartizione tra gli Operatori economici in raggruppamento temporaneo, che può essere presentata dal solo mandatario o capogruppo ma che deve riportare la ripartizione delle prestazioni di tutti gli Operatori economici raggruppati.

3. Per i singoli Operatori economici del raggruppamento non è richiesta la coincidenza tra quote di partecipazione, requisiti da possedere e lavorazioni da eseguire, tuttavia ai singoli Operatori raggruppati o consorziati sono richiesti:

- il possesso dei requisiti di capacità tecnica in misura sufficiente in relazione ai lavori che ciascuno di essi intendono assumere;
- una quota di partecipazione non superiore ai requisiti posseduti;
- una misura dei lavori da assumere non superiore alla quota di partecipazione.

4. Le percentuali di ripartizione riguardano i requisiti effettivamente spesi (fatti valere) nella presente gara e non i requisiti posseduti in assoluto dai singoli Operatori economici. Per requisiti in misura maggioritaria richiesti all'Operatore economico mandatario o capogruppo non si intende la misura superiore al 50% (cinquanta per cento) del totale, bensì in misura superiore a quella spesa (fatta valere) da ciascun Operatore economico mandante.

#### 5.3.2 Reti di imprese e contratti di rete

##### **(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)**

Gli Operatori economici aggregati in contratto di rete ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge n. 180 del 2011, e dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009, devono dichiarare:

- a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto o dichiarazione avente gli stessi contenuti;
- b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui al citato articolo 3, comma 4-ter, lettera e), qualora previsto dal Contratto di rete o dell'impresa delegata mandataria;
- c) l'individuazione degli Operatori economici aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelli:
  - individuati quali esecutori delle prestazioni;
  - che mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui al punto 5.2.2, se diversi dagli Operatori economici individuati quali esecutori;
- d) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del Codice dei contratti, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di Operatori economici o dei consorzi stabili, in quanto compatibili.

#### 5.3.3 Consorzi stabili e consorzi di cooperative o di imprese artigiane

##### **(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)**

- a) ai sensi degli articoli 47, comma 2, e 48, comma 7, secondo periodo, del Codice dei contratti, i consorzi stabili e i consorzi di cooperative devono indicare:
  - se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se concorrono per conto di uno o più Operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
  - il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori ai sensi della lettera a), i quali non devono incorrere nei motivi di esclusione di cui al Capo 4 e presentare le relative dichiarazioni per quanto di propria pertinenza, utilizzando un proprio DGUE di cui al punto 5.5;
  - limitatamente ai consorzi stabili, il consorziato o i consorziati, se diversi da quelli indicati come esecutori, che apportano i requisiti per la partecipazione del consorzio se quest'ultimo è sfornito dai requisiti in proprio, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del Codice dei contratti; in tal caso il consorziato che apporta i requisiti al consorzio candidato si qualifica come ausiliario e trova applicazione il successivo punto 5.3.4;
- b) ai sensi dei principi generali dell'ordinamento i consorzi non possono indicare un consorziato ai fini di cui alla lettera a), che indica a sua volta Operatori terzi o propri consorziati (divieto del cosiddetto «consorzi a cascata»).

#### 5.3.4 Operatori economici che ricorrono all'avvalimento

##### **(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione C, del DGUE)**

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei contratti, l'Operatore economico può avvalersi, per determinati requisiti, dei requisiti posseduti da altro Operatore economico (denominato "ausiliario"), alle seguenti condizioni:

- a) l'avvalimento non è ammesso:
- per i requisiti soggettivi connessi ai motivi di esclusione di cui al Capo 4;
  - per i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 5.2.1;
  - per il requisito del possesso dell'attestazione SOA nella categoria scorporabile OS 18-A;
- b) l'avvalimento è ammesso per i requisiti di cui al punto 5.2.2, ad eccezione dell'attestazione SOA nella categoria OS 18-A; è altresì ammesso per il requisito di cui al punto 5.1.5 a condizione che lo stesso ausiliario dichiari di mettere a disposizione le risorse, le condizioni, il *know how* e il personale qualificato nei controlli di qualità, che hanno consentito il conseguimento della certificazione del sistema di qualità e tali condizioni risultino nel contratto di avvalimento;
- c) la documentazione deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali l'Operatore economico partecipante è carente e che sono messi a disposizione da parte dell'Operatore economico ausiliario) nonché i mezzi e le risorse umane e strumentali di cui l'Operatore economico ausiliario dispone e mette a disposizione del partecipante;
- d) l'Operatore economico ausiliario:
- non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti o in altri motivi di esclusione, secondo le modalità di cui al Capo 4;
  - non può partecipare in proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui esso faccia eventualmente parte in quanto raggruppato o consorziato;
  - non può assumere il ruolo di Operatore economico ausiliario di più Operatori economici che partecipano separatamente in concorrenza tra di loro;
  - non può utilizzare autonomamente i requisiti che sono stati oggetto di avvalimento a favore di altro Operatore economico;
  - non può avvalersi a sua volta di un Operatore terzo ausiliario (divieto del cosiddetto «avvalimento a cascata»);
- e) alla documentazione deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto con il quale l'Operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'Operatore economico che ricorre all'avvalimento a fornire a quest'ultimo quanto previsto alla lettera c) per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e all'articolo 88 del Regolamento, deve inoltre indicare esplicitamente quanto previsto alla predetta lettera c);
- f) in deroga ad ogni altra indicazione diversa del presente Disciplinare, ai sensi dell'articolo 89, comma 3, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante impone all'Offerente di sostituire l'Operatore economico ausiliario che non soddisfa un criterio di selezione o per il quale sussistono motivi di esclusione;
- g) non è ammesso l'avvalimento in relazione agli elementi dell'**Offerta tecnica** di cui al punto 6.1.

5.4. Subappalto

5.4.1 Subappalto facoltativo ordinario (articolo 105 del Codice)

**(condizioni da dichiarare alla Parte II, Sezione D, del DGUE)**

- a) il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori è ammesso nel limite complessivo del 30% (trenta per cento) in termini economici, dell'importo totale dei lavori;
- b) l'Offerente deve dichiarare le lavorazioni che intende subappaltare; in assenza di dichiarazioni il subappalto è vietato. Si precisa che la dichiarazione di subappalto di categorie delle quali è posseduta la qualificazione, in misura superiore al 30% (trenta per cento) inibisce il subappalto per la parte eccedente tale misura ma non comporta l'esclusione se l'Offerente è in possesso di adeguata qualificazione;
- c) in ogni caso è vietato il subappalto a favore di Operatori economici che hanno partecipato alla gara quali Offerenti, singoli, in raggruppamento o quali consorziati indicati da un consorzio Offerente;
- d) i lavori della categoria OS 18-A possono essere subappaltati nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo della medesima categoria; il subappalto, nella predetta misura massima, deve essere richiesto e autorizzato unitariamente ed è vietato il frazionamento in più subcontratti per i lavori della stessa categoria; la predetta quota subappaltabile non concorre al limite complessivo di cui alla lettera a).

5.4.2 Subappalto qualificante (subappalto obbligatorio e necessario ai fini della qualificazione)

**(art. 92, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010 e art. 12, comma 2, della legge n. 80 del 2014)**

**(condizioni, se presenti, da dichiarare alla Parte IV, Sezione C, del DGUE)**

- a) l'Offerente deve dichiarare obbligatoriamente di impegnarsi a subappaltare le categorie a qualificazione obbligatoria delle quali non possiede adeguata qualificazione, come segue;
- b) una parte, non superiore al 30% (trenta per cento), della categoria scorporabile OS 18-A ai sensi del punto 5.2.2, numero 1), lettera b), della quale non possiede la qualificazione sufficiente ma in misura comunque non inferiore al 70% (settanta per cento) di quanto richiesto, ai sensi dell'articolo 105, comma 5, del Codice dei contratti e del d.m. n. 248 del 2016
- c) le categorie scorporabili OG8, OG10 e OS12-A, delle quali non possiede la qualificazione adeguata ai sensi del punto 5.2.2, numero 1), lettera c);
- d) si richiama integralmente quanto previsto al punto 5.2.2, numero 2) e numero 3), in relazione agli obblighi minimi di qualificazione e ai limiti al subappalto sostitutivo della qualificazione;
- e) la dichiarazione di subappalto qualificante delle categorie di cui alla lettera c) in misura superiore al 30% (trenta per cento) del totale dell'appalto, comporta l'esclusione dell'Offerente per carenza dei requisiti di qualificazione, qualora l'Offerente non sia in possesso di adeguata qualificazione mediante attestazione SOA, sufficiente a limitare il subappalto nella misura massima prescritta.

5.4.3 Subappalto con obbligo di indicazione della terna di subappaltatori

**(articolo 105, comma 6, del Codice)**

**(condizioni da dichiarare alla Parte II, Sezione D, del DGUE)**

Ai sensi dell'articolo 105, comma 6, del Codice dei contratti, l'Offerente (singolo o mandatario capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario), qualora intenda o debba subappaltare parte delle prestazioni di cui al presente punto, deve indicare per ciascuna di esse una terna di subappaltatori, per i quali non devono ricorrere i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, in quanto applicabili. A tale scopo:

- a) la terna di subappaltatori deve essere indicata per ciascuna delle seguenti attività di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012, che l'offerente intenda subappaltare:
  - trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
  - trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
  - estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
  - confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
  - noli a freddo di macchinari;
  - fornitura di ferro lavorato;
  - noli a caldo;

- autotrasporti per conto di terzi;
  - guardiania dei cantieri;
- b) la terna di subappaltatori deve essere **inoltre** indicata per ciascuna delle categorie di cui al punto 5.2.2; si precisa che:
- la mancata indicazione della terna di subappaltatori comporta la rinuncia esplicita al subappalto della categoria per la quale non sono stati indicati i subappaltatori;
  - la mancata indicazione della terna di subappaltatori relativamente ad una o più d'una delle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria di cui al punto 5.2.2, numero 1), lettera c), comporta la rinuncia esplicita al subappalto di tali categorie, e di conseguenza l'inibizione al relativo subappalto e la conseguente esclusione dell'Offerente che non possiede l'adeguata qualificazione per le predette categorie;
- c) ogni subappaltatore indicato deve presentare un proprio DGUE con il quale dichiara che non ricorrono i motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, del Codice dei contratti, nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 5.2.1 e della pertinente attestazione SOA di cui al punto 5.2.2 in quanto pertinenti la categoria per la quale è indicato come subappaltatore;
- d) se il subappaltatore indicato incorre in uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, del Codice dei contratti, la condizione comporta l'esclusione dell'Offerente che lo ha indicato, ai sensi del citato articolo 80; resta fermo che prima della stipula del contratto sono effettuate le verifiche di cui all'articolo 105, comma 6, terzo periodo, del Codice dei contratti, ivi comprese quelle previste dall'articolo 80, comma 13, del medesimo Codice, con le modalità previste dalle Linee guida n. 6 di ANAC;
- e) il presente punto 5.4.3 non trova applicazione in relazione **alle categorie e alle attività** che l'Offerente non indica come da subappaltare o non intenda subappaltare, intendendosi con tale mancata indicazione la rinuncia esplicita al ricorso al subappalto.

**Note di chiarimento alle terne di subappaltatori indicati**

*Ai fini dell'applicazione dell'articolo 105, comma 6, del Codice dei contratti, si precisa che:*

- i subappaltatori indicati non devono partecipare alla gara quali Offerenti singoli, in raggruppamento, quali consorziati indicati da un consorzio Offerente oppure ausiliari di altro Offerente; in caso contrario l'indicazione come subappaltatore si ha per inesistente, con le conseguenze del caso;
- un subappaltatore può essere indicato anche per **più di una attività e più di una categoria**, ovvero far parte di più di una delle terne indicate dal singolo Offerente;
- un subappaltatore può essere indicato anche da più Offerenti;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a 3 (tre) **per ciascuna attività o per ciascuna categoria** comporta la limitazione del subappalto che sarà ammesso solo a favore di tali soggetti.

5.5. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

5.5.1 Validità e formalità delle dichiarazioni

Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento, con particolare riferimento a quelle afferenti il Capo 4 e i punti da 5.1.1 a 5.4.3, sono riassunte e unificate con la presentazione del DGUE, in quanto compatibile; ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 85 del Codice dei contratti, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sul modello di DGUE predisposto e messo a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante, liberamente disponibile, che l'Operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all'Operatore economico medesimo. In ogni caso:

- a) ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, sono rilasciate con la sottoscrizione del dichiarante, apposta con le modalità di cui al Capo 10;
- b) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
- c) devono essere presentate da tutti gli Operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ausiliari, subappaltatori, ognuno per quanto di propria competenza;
- d) il DGUE deve riguardare un singolo Operatore economico, tra quelli di cui alla lettera c) e deve essere relativo a tutti i soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, appartenenti o riconducibili allo stesso Operatore economico;
- e) nella compilazione del DGUE ai sensi dei punti 5.5.2 e 5.5.3, si ribadiscono le definizioni distinte di Operatore economico e di Offerente di cui rispettivamente al punto 1.2.2, lettere d) ed e).

5.5.2 DGUE: Redazione e compilazione in base al contenuto di merito

Fermo restando che il DGUE deve essere presentato da ciascun Operatore economico in qualunque modo coinvolto nel procedimento, a seconda della sua forma giuridica e del grado di coinvolgimento (Offerente singolo o in Forma aggregata, Operatore economico individuale, in forma societaria o consortile, consorziato, ausiliario, subappaltatore indicato ecc.) come sommariamente descritto al punto 5.5.3, le singole parti del DGUE sono articolate in sequenza come segue:

**Parte I. Informazioni sulla procedura** (precompilata dalla Stazione appaltante).

**Parte II. Informazioni sull'Operatore economico.**

Sezione A. Informazioni sull'Operatore economico,

riquadro dei rigi relativi all'identificazione dell'Operatore economico, fino alla partita IVA:

--- tutti gli Operatori economici in qualunque modo coinvolti nel procedimento;

dal rigo relativo alla indicazione di microimpresa, piccola o media impresa, fino al riquadro delle attestazioni SOA possedute, ai sensi del punto 5.2.2, compresi:

--- Offerenti;

--- ausiliari;

--- subappaltatori indicati ai sensi dell'articolo 105, comma 6, del Codice;

rigo alla lettera d) «*L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?*»

--- Offerenti;

rigo alla lettera e) «*Specificare la tipologia di operatore economico*»:

--- tutti gli Operatori economici in qualunque modo coinvolti nel procedimento;

rigo relativo alla Forma di partecipazione, con le indicazioni alternative «*SI*» o «*NO*»:

--- tutti gli Offerenti;

dal rigo relativo alla Forma di partecipazione, compresi i riquadri alle lettere a), b), c) e la tabella per la ripartizione delle categorie o delle quote di partecipazione, fino alla lettera d) esclusa (in quanto dedicato ai consorzi:

--- tutti gli Offerenti in Forma aggregata di cui al punto 5.3.1 e 5.3.2;

rigo alla lettera d) e ultima tabella della Sezione A, con l'individuazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre e che sono designati per l'esecuzione:

--- Offerenti Consorzi di cooperative o di imprese artigiane oppure Consorzi stabili.

Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell'Operatore economico: individuazione dei soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti,

--- tutti gli Operatori economici in qualunque modo coinvolti nel procedimento, con indicazione di tutte le persone fisiche elencati al punto 4.1;  
*(in caso di più soggetti rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione B oppure aggiungere le informazioni necessarie con appositi allegati).*

Sezione C. Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (ricorso all'avvalimento):

--- Offerenti che intendono ricorrere all'avvalimento ai sensi del punto 5.3.4, con indicazione dei requisiti oggetto di avvalimento; compresi i consorzi stabili che ai avvalgono in gara dei requisiti dei consorziati ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del Codice dei contratti;

Sezione D. Informazioni sui subappaltatori:

--- Offerenti che intendono ricorrere al subappalto per le categorie e le attività che intendono subappaltare ai sensi del punto 5.4.1 (si veda anche la Parte IV, Sezione C, prima tabella del quadro «Quote di subappalto»);  
--- Offerenti che devono obbligatoriamente subappaltare ai sensi del punto 5.4.2 (si veda anche la Parte IV, Sezione C, seconda tabella del quadro «Quote di subappalto»);  
--- Offerenti che devono indicare le terne di subappaltatori per le categorie che intendono o devono subappaltare e per le attività di cui all'articolo 1, comma 53 della legge n. 190 del 2012, che intendono subappaltare, ai sensi del punto 5.4.3.

### **Parte III. Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice dei contratti riportati al Capo 4)**

Sezioni A, B, C e D:

--- tutti gli Operatori economici in qualunque modo coinvolti nel procedimento, anche per conto di tutte le persone fisiche di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti elencate al punto 4.1 e riportate nella Parte II, Sezione B.  
*(in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, di più fattispecie di risoluzioni contrattuali precedenti o contestazioni analoghe, di più soggetti coinvolti in conflitti di interesse, replicare i relativi delle Sezioni interessate oppure aggiungere le informazioni necessarie con appositi allegati).*

### **Parte IV. Criteri di selezione**

Sezione A. Idoneità, iscrizione alla C.C.I.A.A. richiesta al punto 5.2.1:

--- tutti gli Operatori economici in qualunque modo coinvolti nel procedimento.

Sezione B. Capacità economica e finanziaria: non pertinente.

Sezione C. Capacità tecniche e professionali,

prima tabella del quadro «Quota di subappalto»:

--- Offerenti che intendono avvalersi del subappalto solo se le indicazioni alla Parte II, Sezione D, sono insufficienti;

seconda tabella del quadro «Quota di subappalto»:

--- Offerente non in possesso di attestazione SOA in talune delle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria (diverse da quelle di cui all'articolo 89, comma 11, del Codice dei contratti) per cui si qualifica nella prevalente anche per gli importi di tali categorie, obbligandosi a subappaltare queste ultime.

Sezione D. Sistemi di garanzia della qualità di cui al punto 5.2.5:

--- per tutti gli Offerenti;

--- per gli Operatori economici ausiliari se i sistemi di garanzia sono oggetto di avvalimento;

--- per i subappaltatori indicati attestati SOA per una classifica superiore alla II.

### **Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.**

Tutti gli Operatori economici che hanno presentato il DGUE ai sensi del punto 5.5.4.

5.5.3 DGUE: Redazione e compilazione in base ai diversi Operatori economici

Fermo restando che uno stesso Operatore economico potrebbe rientrare in più fattispecie tra quelle sotto elencate e, in tal caso, le informazioni da fornire si cumulano in base alle diverse condizioni, di

norma le parti del DGUE da redigere e compilare sono di pertinenza dei seguenti soggetti:

- a) Operatori economici in qualunque modo coinvolti:
- Parte II, Sezione A, fino al rigo relativo alla Partita IVA;
  - Parte II, Sezione A, riquadro «e) Specificare la tipologia di operatore economico»; a seconda della fattispecie, potrebbe essere selezionata più di una casella;
  - Parte III, Sezione A, Sezione B, Sezione C e Sezione D;
  - Parte IV, Sezione A;
  - Parte VI, con le sottoscrizioni di cui al punto 5.5.4 e le modalità di cui al Capo 10;
- b) Offerenti in qualunque forma:
- Parte II, Sezione A, a partire dal rigo «L'operatore economico è una microimpresa, piccola o media impresa?», fino al rigo «L'operatore economico partecipa alla procedura insieme ad altri?»;
  - Parte IV, Sezione C, in corrispondenza di «Quota di subappalto»:  
prima tabella del quadro: solo se le indicazioni alla Parte II, Sezione D, sono insufficienti;  
seconda tabella del quadro: solo se l'Offerente non è in possesso di attestazione SOA in talune delle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria (diverse da quelle di cui all'articolo 89, comma 11, del Codice dei contratti) per cui si qualifica nella prevalente anche per gli importi di tali categorie, obbligandosi a subappaltare queste ultime;
  - Parte IV, Sezione D;
- c) Offerenti in Forma aggregata di cui al punto 5.3.1 e 5.3.2:
- Parte II, Sezione A, a partire dal rigo «L'operatore economico partecipa alla procedura insieme ad altri?», fino a dopo la Tabella con l'indicazione delle ripartizioni tra i diversi Operatori economici che compongono la Forma aggregata, compresa e da compilare, compresi i righe alle lettere a), b) e c);
- d) Consorzi stabili, consorzi di cooperative o di imprese artigiane, di cui al punto 5.3.3:
- Parte II, Sezione A, ultima tabella con l'elenco dei consorziati indicati per l'esecuzione e per i quali il consorzio concorre e, solo per i consorzi stabili, con l'elenco dei consorziati che apportano i requisiti mancanti al consorzio se non già indicati come esecutori; compreso il campo alla lettera d);
- e) Offerenti che ricorrono all'avvalimento di cui al punto 5.3.4:
- Parte II, Sezione C, con l'individuazione dell'Operatore economico o degli Operatori economici ausiliari; deve essere compilata dall'Operatore economico che si avvale dell'ausiliario se l'avvalimento è fatto a favore del singolo Operatore economico, deve essere compilata dal mandatario o capogruppo se l'avvalimento è fatto a favore dell'Offerente in Forma aggregata;
- f) Offerenti che ricorrono al subappalto di cui al punto 5.4:
- Parte II, Sezione D, con l'indicazione:  
delle categorie e delle attività che intendono subappaltare ai sensi del punto 5.4.1 (si veda anche la Parte IV, Sezione C, prima tabella del quadro «Quote di subappalto»);  
delle categorie scorporabili che devono obbligatoriamente subappaltare in quanto non in possesso di attestazione SOA in talune delle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria (diverse da quelle di cui all'articolo 89, comma 11, del Codice dei contratti) per cui si qualificano nella prevalente anche per gli importi di tali categorie, ai sensi del punto 5.4.2;  
delle terne di subappaltatori per le categorie che intendono o devono subappaltare e per le attività di cui all'articolo 1, comma 53 della legge n. 190 del 2012, che intendono subappaltare, ai sensi del punto 5.4.3 (si veda anche la Parte IV, Sezione C, seconda tabella del quadro «Quote di subappalto»);
  - Parte IV, Sezione C, primo riquadro in corrispondenza di «Quota di subappalto»: solo se le indicazioni alla Parte II, Sezione D, sono insufficienti;
  - Parte IV, Sezione C, secondo riquadro in corrispondenza di «Quota di subappalto»: se l'Offerente non è in possesso di attestazione SOA in talune delle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria (diverse da quelle di cui all'articolo 89, comma 11, del Codice dei contratti) per cui si qualifica nella prevalente anche per gli importi di tali categorie, obbligandosi a subappaltare queste ultime;
- g) ausiliari di cui all'articolo 89 del Codice di contratti (compresi i consorziati di consorzi stabili che



apportano i requisiti in gara al consorzio ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del Codice dei contratti):

--- Parte II, Sezione A, a partire dal rigo «L'operatore economico è una microimpresa, piccola o media impresa?», fino al rigo «Forma di partecipazione»;

--- Parte IV, Sezione D, se i sistemi di qualità sono oggetto di avvalimento;

h) subappaltatori indicati dagli Offerenti di cui alla lettera f) ai sensi dell'articolo 105, comma 6, del Codice dei contratti

--- Parte II, Sezione A, a partire dal rigo «L'operatore economico è una microimpresa, piccola o media impresa?», fino al rigo «Forma di partecipazione»;

--- Parte IV, Sezione D, limitatamente al numero 1) se attestati SOA per una classifica superiore alla II.

5.5.4 Soggetti che devono sottoscrivere la Documentazione amministrativa e il DGUE

a) Ogni Operatore economico deve sottoscrivere, ad opera della persona fisica che ne ha adeguata rappresentanza legale e poteri contrattuali:

--- la propria Documentazione amministrativa e il proprio DGUE, per quanto di sua pertinenza, con riferimento all'assenza o la presenza delle cause di esclusione e dei requisiti di partecipazione;

--- il proprio PASSOE;

b) relativamente alle cause di esclusione aventi natura personale soggettiva di cui all'articolo 80, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, in quanto riferibili a persone fisiche di cui all'articolo 80, comma 3, e in carica oppure cessate dalla carica nell'anno antecedente, nonché alle cause di esclusione aventi natura soggettiva di cui all'articolo 80, comma 5, lettere c), d), e), g), l) ed m), individuate al Capo 4 del presente Documento, le relative dichiarazioni devono essere sottoscritte:

--- da tutte le persone fisiche coinvolte o interessate;

--- dal legale rappresentante di cui alla precedente lettera a), in nome e per conto dei terzi interessati, solo se ne assume la responsabilità ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000;

c) le condizioni di cui alle lettere a) e b) trovano applicazione anche con riferimento al DGUE, il quale contiene dichiarazioni di pertinenza e competenza diverse e imputabili:

--- all'Operatore economico Offerente quale entità imprenditoriale (titolare di partita IVA);

--- all'Operatore economico quale entità imprenditoriale (titolare di partita IVA), diverso dall'Offerente (ad esempio: consorziato, ausiliario, subappaltatore, cooptato, cedente o affittante l'azienda);

--- alle persone fisiche di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, elencate al punto 4.1, appartenenti a uno o più d'uno degli Operatori economici citati in precedenza;

d) Ogni Offerente deve sottoscrivere la documentazione di presa visione dei luoghi di cui al punto 5.6.2;

e) l'eventuale documentazione integrativa di cui al Capo 5, lettera c), se in copia, deve essere sottoscritta dal soggetto interessato che ne intende dichiarare la conformità all'originale.

5.6. Altra Documentazione amministrativa

5.6.1. Garanzia provvisoria (articolo 93 del Codice)

a) garanzia provvisoria, ai sensi dell'articolo 93 del Codice dei contratti, per un importo di **euro 218.877,89 pari al 2% (due per cento)** del valore a base di gara di cui al punto 2.1, costituita, a scelta dell'Offerente, da:

a.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;

a.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante le clausole di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del medesimo codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità **non inferiore a 180 giorni** dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; **in caso di Forma aggregata non ancora perfezionata la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;**

a.3) versamento sul conto corrente intestato come alla lettera e), presso la Banca UNICREDIT S.p.A al codice IBAN IT-81-K-02008-02837-000101176799, indicando come causale il CIG della gara;

- b) ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice dei contratti, impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, se l'Offerente risulta aggiudicatario; tale impegno deve essere contenuto o allegato alla garanzia di cui alla lettera a), oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garante; **tale impegno non è richiesto se l'Offerente è una microimpresa, piccola o media impresa o, in caso di Forma aggregata, tutti gli Operatori economici raggruppati sono microimprese, piccole o medie imprese;**
- c) l'importo della garanzia provvisoria, come determinato alla lettera a), può essere ridotto nelle misure, con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice;
- d) la fideiussione di cui alla lettera a), punto sub. a.2), nonché l'impegno di cui alla lettera b) se assunto con atto separato, deve essere presentata in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma digitale del garante; nel caso in cui l'istituto garante non emetta la fideiussione o l'impegno con firma digitale l'Offerente deve, in alternativa, presentare una copia scansionata per immagine della fideiussione cartacea purché sia rispettata una delle seguenti condizioni:
- la copia per immagine sia corredata da autenticazione di conformità all'originale cartaceo mediante firma digitale di un notaio abilitato;
  - sia sostituita da copia a stampa dell'originale digitale o dal documento riepilogativo di polizza purché, in ambedue casi riporti chiaramente l'indicazione dell'indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell'autenticità;
- e) il beneficiario della garanzia provvisoria, che deve essere chiaramente indicato sul documento o titolo a garanzia di cui alla lettera a), è la Stazione appaltante in intestazione.

**Note di chiarimento sulle riduzioni dell'importo della garanzia provvisoria**

1. *L'importo della garanzia provvisoria può essere ridotto del 50% (cinquanta per cento), una sola volta, ricorrendo una delle seguenti condizioni (le due riduzioni non sono tra loro cumulabili):*
  - per gli Offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001;
  - per gli Offerenti qualificati come micro, piccole e medie imprese.
2. *L'importo può essere inoltre ridotto, dopo la riduzione di cui al precedente numero 1:*
  - del 30% (trenta per cento) per gli Operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009, o in alternativa, del 20% (venti per cento) per gli Offerenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
  - del 15% (quindici per cento) per gli Offerenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
3. *Le riduzioni di cui al numero 2 sono cumulabili tra di loro e sono cumulabili con una sola delle riduzioni di cui al numero 1; ogni riduzione è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.*
4. *Per fruire delle riduzioni gli Offerenti devono segnalare le relative condizioni in modo inequivocabile e documentarle o comprovarle se richiesto oppure in fase di verifica.*
5. *in caso di raggruppamento temporaneo le riduzioni, anche distintamente tra di loro, sono accordate se le relative condizioni ricorrono per tutti gli Operatori economici raggruppati.*
6. *Gli Operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, devono verificare che il soggetto garante sia autorizzato al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:*
  - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
  - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
  - <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

5.6.2 Sopralluogo (presa visione dei luoghi)

È obbligatorio il sopralluogo sui luoghi dove è ubicato l'intervento in appalto, effettuato con le modalità, alle condizioni e documentato come previsto nel seguito:

- a) l'Offerente effettua un rilievo fotografico diretto e personalizzato del sito, dal quale si evinca senza equivoci il riferimento al sito specifico (non è ritenuta idonea la riproduzione di immagini ricavate da siti web quali «Google Maps» o siti analoghi);

- b) le immagini fotografiche, costituite da un numero adeguato di riprese, devono essere riprodotte a stampa a colori, corredate ciascuna dalla data nella quale è stata effettuata la ripresa e catalogate in ordine crescente rispetto alla predetta numerazione;
- c) ai fini della validità della comprova dell'avvenuta visita dei luoghi la documentazione fotografica è corredata obbligatoriamente da una dichiarazione di responsabilità, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, con la quale l'Offerente dichiara di aver effettuato personalmente il sopralluogo;
- d) il sopralluogo è effettuato e la dichiarazione è sottoscritta da un rappresentante di cui al punto 5.5.4, lettera a) o da un Direttore tecnico di cui all'articolo 79, comma 4, del Regolamento generale; in caso Forma aggregata non ancora perfezionata il sopralluogo e la sottoscrizione devono essere fatte da tutti gli Operatori economici che la compongono;
- e) nessun soggetto può effettuare il sopralluogo per conto di due o più Operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro e non può utilizzare le medesime riprese fotografiche fatte da un altro Offerente.

#### 5.6.3 Pagamento del contributo a favore dell'ANAC

- a) attestazione di avvenuto pagamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, previa iscrizione on-line al "Servizio di riscossione" al portale <http://contributi.anticorruzione.it>; l'utente iscritto per conto dell'Offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della gara (CIG) di riferimento, come segue:

CIG	_____	Importo del contributo: euro	200,00
-----	-------	------------------------------	--------

- b) il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:
  - on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio Riscossione Contributi" e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l'Offerente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "Pagamenti effettuati" disponibile allo stesso indirizzo web;
  - in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio Riscossione Contributi", presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te";
- c) la ricevuta o le ricevute di avvenuto versamento è unita alla documentazione amministrativa;
- d) in caso di Offerente in Forma aggregata il versamento è fatto dall'Operatore economico designato mandatario o capogruppo.

#### 5.6.4 Sistema AVCPass e PassOE

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione di ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, nell'ambito del sistema AVCPass, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del Codice dei contratti, ciascun Operatore economico deve allegare il proprio «PassOE», come segue:

- a) se l'Operatore economico non è ancora registrato al sistema, deve accedere alla funzionalità di registrazione inserendo i dati personali richiesti. Il sistema invierà in automatico all'indirizzo di posta elettronica indicato il link per perfezionare l'attivazione delle credenziali di accesso;
- b) se l'Operatore economico è già registrato può accedere alla pagina di [gestione Profili](#) in cui può:
  - creare il profilo richiesto da ciascun servizio;
  - visualizzare e/o gestire i profili di cui si dispone;
- c) gli Offerenti in Forma aggregata, ferma restando l'acquisizione del «PassOE» da parte di tutti gli Operatori economici, devono allegare il «PassOE» dell'Operatore economico mandatario o capogruppo (cosiddetto «PassOE complessivo»), da quale risultano gli Operatori economici mandanti che hanno conferito o conferiranno il mandato;
- c) l'accesso ai servizi AVCPass avviene dai seguenti indirizzi internet:

- per la registrazione utente dell'Operatore economico:  
<https://servizi.anticorruzione.it/portal/classic/GestioneUtenti/RegistrazioneUtente>
  - per la creazione del profilo:  
[https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/\\_RegistrazioneProfilazioneU](https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/_RegistrazioneProfilazioneU)
  - per la scelta, la modifica o la cancellazione del profilo:  
<https://ww2.anticorruzione.it/sceltaprofilo/SceltaProfilo>
  - per l'accesso al servizio dopo la registrazione:  
<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCPass>
- d) consultazione delle istruzioni alla pagina da ultimo citata, link «Manuale Utente».

## 6. CAPO 6. OFFERTA

## 6.1. Offerta tecnica (Busta telematica B – Busta dell’Offerta TECNICA)

## 6.1.1 Oggetto dell’Offerta tecnica

La busta dell’Offerta tecnica deve contenere esclusivamente l’Offerta tecnica, costituita dalla documentazione necessaria alla valutazione degli elementi di cui al **Punto II.2.5), numeri 1, 2 e 3, del bando di gara**, suddivisi in sub-elementi, come meglio specificato nel seguito. Gli elementi di valutazione sono i seguenti:

n.	Elementi (e sub-elementi)	Sub-pesi	pesi
<b>1.</b>	<b>Qualità tecnica .....</b>		<b>30</b>
	l’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:		
1.a	Pregio tecnico nella realizzazione della pavimentazione stradale: .....	10	
1.b	Pregio tecnico dei manufatti e delle finiture: .....	05	
1.c	Soluzioni adottate per la pubblica illuminazione: .....	10	
1.d	Soluzioni di mitigazione ambientale e paesaggistica.....	05	
<b>2.</b>	<b>Organizzazione e gestione del cantiere.....</b>		<b>25</b>
	l’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:		
2.a	Riduzione delle molestie, emissioni, movimenti di terra, occupazioni: ...	05	
2.b	Gestione delle interferenze con i servizi a rete e/o con la mobilità: .....	03	
2.c	Efficienza e qualità dello staff tecnico dedicato all’esecuzione: .....	08	
2.d	Interazione con Stazione appaltante e con terzi: .....	03	
2.e	Misure a tutela dei lavoratori eccedenti le previsioni del PSC:.....	06	
<b>3.</b>	<b>Qualità finalizzata alla gestione e manutenzione.....</b>		<b>10</b>
	l’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:		
3.a	Soluzioni adottate contro l’invecchiamento e l’obsolescenza: .....	03	
3.b	Facilità di manutenzione, periodica, predittiva, su guasto ecc.: .....	02	
3.c	Misure di prevenzione del vandalismo sui manufatti .....	02	
3.d	Riciclabilità o riutilizzo dei materiali nelle sostituzioni o a fine vita: .....	03	
	<b>SOMMA dei pesi dell’Offerta tecnica</b>		<b>65</b>

- a) **l’Offerta tecnica** è redatta in modo da esprimere compiutamente i contenuti da valutare con i criteri di cui al punto 7.1.1, che si raccomanda di tenere in considerazione nella fase di redazione dell’**Offerta tecnica**; deve essere redatta in modo da far percepire e comprendere immediatamente alla Stazione appaltante gli scostamenti, le differenze e ogni altra diversa condizione rispetto al progetto a base di gara, ivi compresi eventuali adeguamenti al PSC in applicazione analogica dell’articolo 100, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008; **l’Offerta tecnica, redatta tenendo conto del progetto a base di gara e dei relativi allegati**, compreso il Capitolato Speciale d’appalto, deve essere redatta in modo adeguato, completo e idoneo alla conservazione e mantenimento in efficacia dei pareri e delle prescrizioni formulati in sede di Conferenza di Servizi;
- b) **l’Offerta tecnica deve essere composta**, come descritto al punto 6.1.2:
- **da uno o più elaborati grafici**, necessari per consentire alla Stazione appaltante di apprezzare agevolmente la collocazione fisica, l’entità, la consistenza e la realizzabilità degli elementi dell’**Offerta tecnica**; sono illustrati sia i layout dei cantieri, anche in connessione con il cronoprogramma di cui alla lettera c) e in relazione all’ambiente circostante (circolazione, attività da salvaguardare ecc.), che i particolari costruttivi oggetto di soluzioni in offerta;
  - **da una o più relazioni illustrative e di calcolo**, necessarie per consentire alla Stazione appaltante la

valutazione della veridicità, congruità, convenienza tecnica e prestazionale, nonché l'apprezzabilità positiva di tutti gli elementi dell'**Offerta tecnica**; con le descrizioni grafiche e dettagliate di tali elementi, evidenziando elementi e condizioni di natura tecnica e operativa a miglioramento nelle quantità o nelle qualità o introdotti in sostituzione o a completamento, a fini migliorativi, di elementi o condizioni di natura tecnica e operativa previste dalla documentazione a base di gara;

c) l'**Offerta tecnica deve essere corredata**:

- **da un computo metrico o, preferibilmente, da un computo metrico estimativo, limitato esclusivamente agli elementi che si discostano da quanto previsto dal progetto posto a base di gara**, con riferimento alla documentazione di cui alla lettera b), distinguendo tra le voci ridotte nelle quantità o soppresse integralmente e le voci aumentate nelle quantità o le nuove voci introdotte in aggiunta o in sostituzione di voci soppresse; si precisa che in ogni caso tale documento non deve in alcun modo riportare o rendere palese elementi di natura economica diversi o eccedenti quelli previsti dagli scostamenti dell'**Offerta tecnica** e non deve essere suscettibile di rivelare o anticipare l'**Offerta economica** di cui al punto 6.2.1;
- **da un proprio cronoprogramma**, se l'**Offerta tecnica** sotto qualche profilo abbia una significativa relazione o incidenza rispetto al termine di esecuzione dei lavori a base di gara; il nuovo cronoprogramma può riportare le soglie temporali intermedie previste dall'Offerente; **il cronoprogramma deve essere redatto tassativamente su base 100 oppure sulla base tempo posto a base di gara di cui al punto II.2.7) del bando di gara**, in modo da non palesare l'entità dell'offerta temporale di cui al punto 6.2.2;
- gli atti di cui ai punti precedenti non sono richiesti a pena di esclusione, la loro finalità è limitata esclusivamente all'apprezzamento tecnico-discrezionale dell'**Offerta tecnica** concorrendo al perseguimento delle finalità di cui alla precedente lettera b); pertanto la loro assenza, incompletezza o eccessiva approssimazione, inciderà sulla valutazione dell'**Offerta tecnica**, senza alcun rilievo sotto il profilo economico ai sensi del punto 6.1.2, lettere f) e h);

d) ai sensi dell'articolo 95, comma 14, del Codice dei contratti l'**Offerta tecnica**, **non** può prevedere **varianti** al progetto a base di gara, ma esclusivamente miglioramenti allo stesso, in funzione del miglioramento tecnico e prestazionale degli elementi di valutazione, fermi restando i seguenti limiti e condizioni inderogabili, non suscettibili di alcuna modifica:

- localizzazione dei manufatti;
- assetto piano altimetrico, sagoma e area di sedime; altezza e articolazione dei manufatti;
- destinazioni d'uso dei manufatti;
- destinazioni d'uso specifiche degli spazi, salvo razionalizzazioni e miglioramenti;
- indici prestazionali degli elementi tecnici previsti dal progetto a base di gara, che costituiscono requisiti tecnici minimi inderogabili;
- strutture portanti verticali / orizzontali / verticali e orizzontali;
- larghezza e pendenza (livelletta) dei percorsi veicolari e pedonali;
- area da occupare;
- concezione degli impianti di pubblica illuminazione;

e) non sono ammesse le **Offerte Tecniche** che, in relazione ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione:

- eccedono i limiti o siano in contrasto con le condizioni degli elementi ritenuti inderogabili di cui alla precedente lettera d);
- prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
- sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
- sono in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi con atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso, oppure in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili se non già oggetto di deroghe già assentite e contenute nella progettazione a base di gara;

--- interferiscono con sedimi di proprietà privata se non limitatamente a quanto già previsto o ammesso dalla documentazione posta a base di gara; sono fatte salve le eventuali maggiori occupazioni temporanee di suoli privati, con reperimento dell'assenso dei titolari e con costi esclusivamente a carico dell'aggiudicatario;

f) ai sensi dell'articolo 95, comma 14-bis, del Codice dei contratti eventuali opere aggiuntive non rilevano e ad esse si applica la previsione di cui al punto 7.1.1, lettera c); non sono ritenute opere aggiuntive le soluzioni tecniche, le sostituzioni e i potenziamenti prestazionali ottenuti senza l'introduzione di elementi costruttivi o impiantistici radicalmente nuovi o estranei al progetto.

#### 6.1.2 Condizioni dell'Offerta tecnica

a) **l'Offerta tecnica** deve essere costituita come segue:

--- elaborati grafici, un numero massimo di 3 (tre) tavole, su una sola facciata, in formato non superiore ad A2, oppure un numero di schede in formato A3 o in formato A4 o equivalenti i termini di dimensione complessiva; è ammessa la combinazione tra i diversi formati nella sostanziale invarianza della superficie complessiva delle schede;

--- relazioni descrittive un numero massimo di 40 (quaranta) cartelle complessivamente;

--- il numero delle schede e delle cartelle, può essere liberamente distribuito tra gli elementi in base alle necessità dell'Offerente, con raccomandazione relativa al numero totale delle cartelle;

--- non concorrono al computo del numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alle relazioni, nonché gli atti di cui al punto 6.1.1, lettera c) (computi e cronoprogramma);

b) il numero delle schede e delle cartelle di cui alla lettera a), costituisce alta e forte raccomandazione, ancorché non vincolante ai fini dell'ammissione dell'**Offerta tecnica**; tuttavia riveste un elevato valore funzionale alla celerità del procedimento; il superamento del numero massimo non costituisce causa di esclusione, tuttavia il superamento del numero massimo o il contenimento all'interno di esso può essere valutato rispettivamente in modo negativo o positivo nell'ambito dell'attribuzione dei punteggi o coefficienti, configurandosi come una leale collaborazione "anticipata" ai fini della valutazione dell'Offerta tecnica ai sensi del punto 7.1.1, lettera b);

c) in merito alle formalità della documentazione costituente **l'Offerta tecnica**:

--- le relazioni devono recare l'indicazione numerica delle pagine con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y» (dove X è la numerazione di ciascuna pagina e Y il numero totale delle pagine della singola relazione);

--- le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in fotocopia semplice;

--- per "cartelle" si intendono le facciate utilizzate di ciascun foglio (quindi corrispondono alle "pagine" e non ai "fogli"), in formato A4, con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti;

--- le cartelle possono contenere, in luogo di testo scritto, schemi, diagrammi, rappresentazioni grafiche integrative, calcoli e altre forme di espressione intellettuale;

d) nel caso in cui **l'Offerta Tecnica**, a giudizio dell'Offerente, contenga in tutto o in parte segreti tecnici o commerciali suscettibili di essere sottratti all'accesso ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti, deve essere corredata da una dichiarazione, adeguatamente motivata e comprovata, che dimostri la sussistenza di tali condizioni e trova applicazione il punto 9.2.2;

e) ai fini del rispetto dei principi di separazione tra **l'Offerta tecnica** e **l'Offerta economica**, dall'**Offerta Tecnica**, dall'**Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione**, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'Offerta Economica di cui al punto 6.2.1 o la misura della riduzione sul tempo di esecuzione di cui al punto 6.2.2;

f) **l'Offerta Tecnica** non può:

--- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'**Offerta Economica** resta insensibile alla predetta **Offerta Tecnica**;

--- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;

--- in relazione a uno o più d'uno degli elementi o sub-elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre

condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca, anche qualora la scelta tra le diverse soluzioni sia rimessa alla Stazione appaltante;

- g) il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti lettere e) o f), comporta la non ammissibilità dell'**Offerta Tecnica** e l'esclusione del relativo Offerente;
- h) l'**Offerta Tecnica** non incide sull'entità dell'**Offerta Economica** di cui al punto 6.2.1, la quale resta insensibile all'**Offerta Tecnica** e non ha alcun rilievo né alcuna interferenza con la Lista dell'offerta di prezzi unitari di cui al punto 6.2.1, lettera a);
- i) l'**Offerta Tecnica** deve essere sottoscritta obbligatoriamente, a pena di esclusione, dai soggetti di cui al punto 10.3.1 con le modalità di cui al punto 10.3.2;
- l) all'**Offerta Tecnica** dell'aggiudicatario si applica la disciplina di cui al punto 8.7.5.

6.2. Offerta economica (Busta telematica C – Busta dell'Offerta ECONOMICA)

6.2.1 Offerta di prezzo (Peso 30)

L'offerta di prezzo è redatta sul corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di cui al **punto II.2.4), numero 1), del bando di gara**, mediante ribasso ottenuto con la compilazione della Lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori (nel seguito «Lista»), in base alla quale è determinato il prezzo complessivo e il ribasso percentuale offerto, con le modalità e alle condizioni che seguono:

a) deve essere utilizzata esclusivamente la Lista messa a disposizione dalla Stazione appaltante e firmata preventivamente da un incaricato della medesima Stazione appaltante, scaricata (download) dalla Piattaforma telematica di cui al Capo 10; tale Lista è composta da sette colonne come segue:

a.1) le prime quattro colonne sono precompilate dalla Stazione appaltante:

- nella prima colonna è riportato il numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto;
- nella seconda colonna è riportata la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture;
- nella terza colonna è riportata l'unità di misura;
- nella quarta colonna è riportata la quantità prevista per ogni voce dal progetto a base di gara;

a.2) le successive tre colonne sono compilate dall'Offerente il quale riporta:

- nella quinta colonna i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura, espressi in cifre;
- nella sesta colonna i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura, espressi in lettere; nel caso di discordanza prevale il prezzo indicato in lettere;
- nella settima colonna i prodotti dei quantitativi indicati nella quarta colonna per i prezzi unitari in lettere introdotti dall'Offerente nella sesta colonna;

a.3) in calce all'ultima pagina della Lista l'Offerente indica:

- il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma dei prodotti riportati nella settima colonna, espresso in cifre e in lettere;
- il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara, espresso in cifre e in lettere; in caso di discordanza prevale l'indicazione del ribasso in lettere;

a.4) alla redazione della Lista e all'efficacia della relativa offerta si applicano le condizioni vincolanti di cui alle **note integrative riportate in calce al presente punto 6.2.1**;

b) il ribasso è unico e si applica **contrattualmente all'importo dei lavori posto a base di gara**;

c) ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice dei contratti, l'offerta è corredata obbligatoriamente dall'indicazione dell'incidenza percentuale o, in alternativa, dell'importo in valore assoluto, dei seguenti costi propri dell'Offerente, quale componente interna dell'importo sul quale è offerto il ribasso:

- oneri di sicurezza aziendali (intesi come oneri di sicurezza estranei e diversi dai costi previsti per l'attuazione del PSC di cui alla lettera e);
- costi della manodopera (intesi come costi del lavoro, comprensivi delle retribuzioni dirette e indirette, TRF, contributi e oneri previdenziali e assistenziali, indennità integrative e ogni altra componente con la sola eccezione delle spese generali e dell'utile di impresa);

d) l'**Offerta economica** deve essere sottoscritta obbligatoriamente, a pena di esclusione, dai soggetti di cui al punto 10.3.1 con le modalità di cui al punto 10.3.2;

e) il ribasso non si applica agli oneri per l'attuazione del Piano di sicurezza e di coordinamento di cui al punto 3.1.1, numero 2), ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del



punto 4 dell'allegato XV del predetto decreto.

**Note di chiarimento all'offerta mediante l'utilizzo della «Lista» dell'offerta**

1. La Lista ha valore ai soli fini dell'aggiudicazione e non anche per la determinazione del corrispettivo che rimane stabilito nell'ammontare fisso ed invariabile riportato in contratto; pertanto l'Offerente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella Lista, previo accurato esame degli elaborati progettuali e del capitolato speciale d'appalto posti in visione dalla Stazione appaltante e acquisibili; in esito a tale verifica l'Offerente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive ed a inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire, per cui l'Offerente può:

1.a) modificare una o più d'una delle quantità indicate dalla Stazione appaltante nella Lista, mediante tracciamento di una riga sulla quantità che intende correggere e l'indicazione a margine della diversa quantità che intende indicare in sostituzione;

1.b) l'Offerente può altresì aggiungere un foglio (o più fogli), ovviamente senza necessità di preventiva vidimazione, redatto secondo le modalità utilizzate dalla Stazione appaltante per la redazione della Lista originaria, sul quale indica ordinatamente voci, quantità, prezzi unitari in cifre e in lettere, importi risultanti, relativamente alle voci che ritiene siano state omesse dalla Stazione appaltante, e che somma al fine di determinare l'importo complessivo e il ribasso percentuale offerti; anche tale foglio, se separato dalla Lista originaria su un diverso supporto informatico, deve essere sottoscritto dall'Offerente con le modalità previste per l'offerta.

2. La Lista e le eventuali modifiche o integrazioni di cui al precedente numero 1, fanno riferimento alle voci e alle quantità riferite al progetto a base di gara e non ad eventuali voci e quantità diverse previste dall'Offerta tecnica presentata dall'Offerente.

3. Il ribasso offerto resta fisso e invariabile; in caso di discordanza tra il predetto ribasso e il prezzo complessivo risultante dalla Lista, trova applicazione il punto 8.7.6, lettera d).

6.2.2. Offerta di tempo (Peso 5)

L'offerta di tempo è redatta mediante dichiarazione di riduzione percentuale sul tempo di esecuzione delle prestazioni di cui al **punto II.2.7) del bando di gara**:

a) indicandola in calce all'Offerta di prezzo di cui al punto 6.2.1 con l'unica sottoscrizione di cui allo stesso punto 6.2.1, lettera d);

b) il tempo di esecuzione risultante dalla riduzione, se con frazione di giorno, è arrotondato per eccesso all'unità di giorno superiore;

c) l'offerta di tempo è unica e si applica proporzionalmente ai diversi segmenti temporali previsti dal cronoprogramma.

7. CAPO 7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'Offerta del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 6, del Codice dei contratti applicando il metodo aggregativo-compensatore, sulla base degli elementi di valutazione di cui ai punti 6.1 e 6.2 con le specificazioni di cui al presente Capo 7.

7.1. Valutazione e attribuzione dei punteggi all'Offerta tecnica

7.1.1 Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica

a) La valutazione dell'Offerta Tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, elencati al **punto IV.2.1), numeri 1, 2 e 3, del bando di gara**, in base alla documentazione che costituisce l'**Offerta Tecnica** contenuta nella Busta B - Busta dell'**Offerta Tecnica** di cui al punto 6.1.1. ed è basata sui seguenti criteri:

1) quanto all'elemento **numero 1**:

- 1.a) le migliori soluzioni tecnologiche e costruttive, sotto il profilo dell'innovazione e dell'efficienza dei livelli prestazionali, con riferimento alle soluzioni e alle componenti della pavimentazione stradale nel suo complesso (sottofondi e pacchetti di struttura e di superficie);
- 1.b) il maggior pregio tecnico dei manufatti e delle finiture, dei particolari costruttivi, delle componenti a corredo della pavimentazione (rotatorie, cordoli, segnaletica, sistemi di smaltimento delle acque meteoriche ecc.);
- 1.c) il maggior pregio tecnico dell'impianto di pubblica illuminazione, delle fonti luminose a basso consumo di energia, delle modalità di controllo e gestione automatizzata dell'impianto, degli apprestamenti antiriflesso e contro l'inquinamento luminoso;
- 1.d) le più apprezzabili soluzioni in relazione all'aspetto ambientale inteso come inserimento paesaggistico e ambientale, anche mediante l'introduzione di misure di mitigazione;

2) quanto all'elemento **numero 2**:

- 2.a) la razionalizzazione del layout delle aree di cantiere con la minimizzazione e minor occupazione delle aree e la minimizzazione delle movimentazioni, sia sotto il profilo dimensionale che sotto il profilo temporale anche con riferimento alla combinazione tra le diverse condizioni; le più efficienti misure di tutela dalle molestie e dalle emissioni (polveri, rumori, acque reflue ecc.) a protezione del vicinato e degli utenti con particolare riferimento con le attività economiche di prossimità e gli adempimenti che ne garantiscono il minimo disagio;
- 2.b) le migliori modalità di attenuazione delle problematiche relative all'interazione del cantiere con l'ambito urbano in cui si svolgono i lavori e le più efficienti alle problematiche relative all'interazione cantiere-contesto; la più razionale ed efficiente gestione delle interferenze con i servizi a rete, sia interrati che superficiali, e la meno invasiva gestione delle interferenze con la mobilità veicolare e pedonale influenzata dalla gestione dei lavori;
- 2.c) il più adeguato staff tecnico messo a disposizione per l'appalto, in termini di efficienza e qualità, con riferimento alla professionalità dei componenti dello stesso staff, alla loro esperienza relativa a interventi analoghi a quello in oggetto, alla gestione della qualità e della prevenzione degli infortuni, alle modalità e ai tempi della loro disponibilità all'interno del cantiere; tali aspetti possono emergere anche dalla presentazione di un curriculum sintetico di ciascuno dei tecnici dei quali è previsto l'impiego in cantiere; il più efficiente sistema di monitoraggio e controllo della gestione del cantiere, compresi gli aspetti relativi alla cronologia delle lavorazioni alla regolarità del loro avanzamento;
- 2.d) le più efficienti modalità di gestione dei rapporti con i soggetti competenti della Stazione appaltante e con terzi coinvolti o interessati a qualunque titolo all'intervento, compresi i potenziali utenti, le autorità titolari di poteri di emissione di atti di assenso comunque denominati o titolari di poteri di vigilanza e sorveglianza;
- 2.e) le più efficaci e innovative misure di protezione dei lavoratori in cantiere, eccedenti e maggiormente garantiste rispetto a quanto già previsto dal PSC integrante il progetto a base di gara;

3) quanto all'elemento **numero 3**:

- 3.a) le migliori soluzioni adottate nella fornitura e posa dei materiali e degli impianti, con riferimento al contrasto all'invecchiamento, all'obsolescenza, al degrado, anche in relazione all'erosione e i danni degli agenti atmosferici e dal trascorrere del tempo;
- 3.b) utilizzo di materiali e impianti finalizzati alla maggior facilità di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, anche con riferimento alle manutenzioni periodiche, predittive, su guasto, a chiamata, di emergenza, di sostituzione, anche in relazione al contenimento degli interventi;
- 3.c) i più prestazionali miglioramenti dei materiali impiegati in relazione alle loro funzioni tipiche, quali: resistenza o repulsione ai vandalismi (graffiti o imbrattamenti) delle superfici vuote, prevenzione di scivolamenti nei percorsi pedonali, altri aspetti autonomamente individuati dall'Offerente;
- 3.d) il più elevato grado di riciclabilità o di riutilizzo di materiali e impianti nei casi della loro sostituzione, ristrutturazione o di fine vita; oppure, in alternativa parziale o totale, il minor impatto ambientale nello smaltimento di quanto non riutilizzabile o riciclabile;

b) fermo restando quanto previsto alla lettera a), i criteri fondanti tendono a privilegiare le offerte:

- maggiormente significative sotto i diversi profili previsti al punto 6.1.1;
- maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;
- maggiormente convincenti nell'illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche degli elementi dell'Offerta tecnica;
- che costituiscono un buon rapporto tra sintesi e chiarezza e completezza della rappresentazione dell'**Offerta tecnica**, nel senso che influiscono sulla riduzione o l'affievolimento della eventuale valutazione positiva le rappresentazioni descrittive prolisse, inutilmente ripetitive di concetti, la cui lunghezza sia idonea a intralciare o rallentare i lavori della Commissione giudicatrice senza che contribuiscano a chiarire aspetti effettivamente meritevoli di trattazione; al contrario la combinazione tra la sintesi e la chiarezza e completezza della rappresentazione concorre alla preferenza nella valutazione, quando rende i lavori della Commissione giudicatrice maggiormente spediti e, nel medesimo tempo, maggiormente ponderati e consapevoli;

c) ai fini dell'attribuzione delle preferenze non sono considerati gli aspetti dell'**Offerta tecnica** che:

- sono la mera ripetizione della disciplina legislativa o regolamentare o di provvedimenti di ANAC o di altre autorità a contenuto vincolante, ivi compresi i decreti ministeriali di settore, o non abbiano alcun carattere di autonomia;
- non sono riferiti ad alcuno degli elementi o dei sub-elementi di cui al punto 6.1.1, a prescindere dal loro valore intrinseco;
- costituiscono opere aggiuntive di cui all'articolo 95, comma 14-bis, del Codice dei contratti fermo restando quanto previsto al punto 6.1.1, lettera f).

#### 7.1.2 Attribuzione dei punteggi agli elementi dell'Offerta Tecnica

L'attribuzione dei punteggi avviene con le seguenti modalità:

a) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è attribuito un coefficiente da ciascun commissario, con il metodo del «**confronto a coppie**» di cui ai paragrafi V e VI, punto 1, delle Linee guida n. 2 approvate con delibera dell'ANAC n. 424 del 2 maggio 2018 (in G.U. n. 120 del 25 maggio 2018), per quanto non diversamente disposto dal presente punto 7.1.2, confrontando ciascuna offerta con ognuna delle altre offerte, singolarmente per sub-elemento di valutazione, attribuendo a ciascun confronto uno dei seguenti valori:

- 6 in caso di preferenza massima,
  - 5 in caso di preferenza grande,
  - 4 in caso di preferenza media,
  - 3 in caso di preferenza piccola,
  - 2 in caso di preferenza minima;
  - in caso di parità è attribuito il valore di 1 ad ambedue le offerte della coppia in fase di confronto;
- se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 4 (quattro), in luogo del confronto a coppie, a ciascun elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti

intermedi in caso di giudizi intermedi):

- b) per ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è effettuata la media (oppure la somma), dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo, riportando ad 1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a tale media (o a tale somma) di valore più elevato, le medie (o le somme) delle altre offerte, mediante interpolazione lineare, secondo la formula:

$V(a)_i = P_i / P_{max}$	
dove:	
$V(a)_i$	è il coefficiente della prestazione del sub-elemento (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
$P_i$	è la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento (i) dell'offerta (a) in esame;
$P_{max}$	è la media (o la somma) di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento (i) tra tutte le offerte;

- c) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il sub-peso previsto al punto 6.1.1; a ciascun singolo elemento di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dalla somma dei punteggi già attribuiti ai sub-elementi che lo compongono;
- d) se in relazione ad un elemento nessuna offerta ottiene come punteggio il valore massimo del peso dell'elemento medesimo previsto al punto 6.1.1, è effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell'elemento all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei sub-elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei sub-pesi sia riportata al valore del peso in misura intera previsto per l'elemento (cosiddetta riparametrazione di primo livello).

### 7.1.3 Punteggio complessivo dell'Offerta Tecnica

- a) All'**Offerta tecnica** è attribuito il punteggio complessivo pari alla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione che la compongono, dopo la riparametrazione di primo livello di cui al punto 7.1.2, lettera d);
- b) se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l'intera **Offerta tecnica**, il valore massimo della somma dei pesi previsti dal bando di gara per tutti gli elementi della predetta **Offerta tecnica**, è effettuata un'ulteriore riparametrazione (cosiddetta riparametrazione di secondo livello), in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sulla omogeneità dei singoli elementi di valutazione; pertanto è assegnato il peso totale dell'**Offerta tecnica** a quella che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuibili all'intera **Offerta tecnica**; la predetta riparametrazione è effettuata **prima della individuazione** della soglia che discrimina le offerte anormalmente basse di cui al successivo punto 8.6.1, lettera a);
- c) non è prevista una soglia di sbarramento escludente relativamente all'**Offerta tecnica**.

### 7.2. Valutazione e attribuzione dei punteggi all'Offerta economica

## 7.2.1. Criterio di valutazione dell'elemento Prezzo:

- a) l'elemento Prezzo (ribasso sul prezzo) di cui all'ultima voce del **punto II.2.5), n. 5, del bando di gara**, è costituito dal ribasso percentuale unico sul corrispettivo di cui al **punto II.2.4), numero 1), del bando di gara**, espresso con le modalità di cui al punto 6.2.1;
- b) la valutazione avviene attribuendo un coefficiente al ribasso percentuale offerto, come segue:
- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
  - è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
  - nel calcolo i ribassi sono rettificati utilizzando il **parametro correttivo «X» nella misura di 0,80**;
  - i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula bilineare:

	per $R_i \leq R_{media}$	$P_i = 0,80 * R_i / R_{media}$
	per $R_i > R_{media}$	$P_i = 0,80 + (1,00 - 0,80) * [(R_i - R_{media}) / (R_{max} - R_{media})]$
dove:		
$P_i$	è il coefficiente del ribasso offerto dal singolo concorrente, variabile da zero a uno;	
$R_i$	è il ribasso offerto dal singolo concorrente;	
$R_{media}$	è la media aritmetica dei valori delle offerte (ribassi sul prezzo) dei concorrenti;	
$R_{max}$	è il massimo ribasso offerto tra quelli di tutti i concorrenti;	

## 7.2.2 Criterio di valutazione dell'elemento Tempo

- a) l'elemento Tempo (riduzione dei termini di esecuzione) di cui al **punto II.2.5), numero 4, del bando di gara**, è costituito dalla riduzione percentuale sui termini di esecuzione di cui al punto 3.2, espresso con le modalità di cui al punto 6.2.2;
- b) fermo restando che ai fini contrattuali si applica la riduzione sui termini di esecuzione effettivamente offerta, ai soli fini della determinazione del punteggio all'elemento:
- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
  - è attribuito il coefficiente uno all'offerta media tra tutte le offerte e alle offerte superiori alla predetta media;
  - è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte inferiori alla media;
  - i coefficienti sono attribuiti applicando le seguenti formule:

	per $T_i < T_{med}$ allora $C_i = T_i / T_{med}$
	per $T_i \geq T_{med}$ allora $C_i = 1$
dove:	
$C_i$	è il coefficiente della riduzione dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;
$T_i$	è la riduzione dell'offerta in esame;
$T_{med}$	è la media aritmetica tra tutte le riduzioni offerte

8. CAPO 8. FASE DI GARA

8.1. Ammissione

8.1.1 Disciplina generale delle sedute:

- a) tutte le operazioni di gara si svolgono in **seduta pubblica**, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli sub-procedimenti, di quanto previsto nel seguito;
- b) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute, il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più Operatori economici in relazione:
  - ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice;
  - a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;
  - ad analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni, purché di queste sia garantita la loro conservazione, integrità e la non manomissione;
- c) si svolgono sempre in seduta riservata:
  - l'eventuale procedimento riscontro al soccorso istruttorio di cui al punto 8.2;
  - le sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione dell'**Offerta Tecnica** di cui ai punti 8.4.2, 8.4.3 e 8.4.4;
  - l'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi dei punti 8.6.3 e 8.6.4;
- d) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli Operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
- e) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori è comunicata con le modalità di cui al punto 10.1.2.

8.1.2 Individuazione degli Offerenti e delle offerte

Nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui al **punto IV.2.7) del bando di gara**, oppure, in caso di impedimento o variazione, in luogo, data e ora comunicate agli Offerenti con le modalità di cui al punto 10.1.2, almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare la correttezza formale della presentazione delle offerte, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione.

8.1.3 Esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione:

- a) sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle Buste delle Offerte, gli Offerenti la cui offerta:
  - è pervenuta dopo il termine perentorio di cui al punto 1.5, indipendentemente dall'entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;
  - non consente l'individuazione degli Offerenti;
  - non contiene l'**Offerta tecnica** o l'**Offerta economica** oppure contiene l'**Offerta economica** all'interno dell'**Offerta tecnica** o all'interno della documentazione amministrativa;
- b) sono altresì esclusi ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice dei contratti gli Offerenti:
  - in Forma aggregata, che hanno presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi; l'esclusione dalla gara è disposta per entrambi;
  - i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di cooperative hanno indicato di concorrere, che hanno presentato offerta in qualsiasi altra forma; l'esclusione dalla gara è disposta sia per il consorzio che per il consorziato o i consorziati indicati;
- c) sono inoltre esclusi ai sensi dell'articolo 89, comma 7, primo periodo, del Codice:
  - gli Operatori economici ausiliari che hanno presentato offerta autonomamente o hanno partecipato in Forma aggregata con Operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti o si sono costituiti ausiliari per più Operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti; in tal caso l'esclusione è disposta per entrambi;
  - gli Offerenti che hanno presentato offerta autonomamente o hanno partecipato in Forma aggregata e, contemporaneamente, si sono costituiti ausiliari per Operatori economici titolari di offerte concorrenti con la propria; in tal caso l'esclusione è disposta per entrambi;

d) ricada nelle condizioni di cui alle lettere b) e c), anche se accertate successivamente alla fase di ammissione.

#### 8.1.4 Cause di esclusione relative a requisiti o altre clausole irrimediabili

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 5, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara o dal presente Documento. Ferme restando le esclusioni degli offerenti che ricadono in una delle condizioni di cui al precedente punto 8.1.3, sono esclusi gli Offerenti che, in relazione a sé stessi o agli altri Operatori economici coinvolti nel procedimento:

- a) non hanno sottoscritto la Documentazione amministrativa, per quanto di pertinenza, ai sensi dei punti 10.3.1 e 10.3.2 o hanno apposto una sottoscrizione non idonea a ricondurla alla responsabilità dell'Operatore economico;
- b) in una o più d'una delle dichiarazioni:
  - hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste inderogabilmente da una disposizione di legge statale, dal Codice dei contratti o da una disposizione di attuazione vincolante dello stesso Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi, al fine di poter essere ammessi;
  - presentano irregolarità o da carenze che non consentono l'individuazione del soggetto responsabile della stessa;
- c) incorrono in violazioni o inadempimenti oggettivamente irrimediabili, quali:
  - motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, anche qualora intervenisse successivamente la cessazione postuma dei predetti motivi di esclusione;
  - dichiarazione esplicita di condizioni ostative senza possibilità di diversa interpretazione;
  - assenza o carenza dei requisiti, anche qualora tali requisiti maturassero successivamente alla fase di ammissione, con inammissibilità della integrazione postuma;
  - assenza o carenza dei requisiti non risolvibile senza il concorso di nuovi Operatori economici o di nuovi soggetti nell'ambito della composizione dell'Offerente ai fini della qualificazione o senza l'espulsione di soggetti per i quali ricorrono i motivi ostativi;
- e) in caso di Forma aggregata non hanno indicato il mandatario o capogruppo, o hanno indicato un mandatario o capogruppo carente dei requisiti richiesti per tale ruolo, oppure non hanno sottoscritto l'impegno a costituirsi in tale forma;
- f) in caso di ricorso all'avvalimento, non hanno allegato il contratto di avvalimento, oppure hanno presentato un contratto di avvalimento nullo ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile;
- f) non hanno effettuato la presa visione dei luoghi oppure l'hanno fatta senza che sia stata provata con la documentazione o la dichiarazione di cui al punto 5.6.2;
- g) non hanno effettuato nei termini il versamento all'ANAC ai sensi del punto 5.6.3, o hanno effettuato un versamento insufficiente; a tale scopo si precisa che:
  - la sola assenza della ricevuta o dell'attestazione di versamento non è causa di esclusione se il versamento è stato effettuato nei termini e in misura corretta e se la relativa prova viene esibita spontaneamente o a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio, anche informale, di cui al punto 8.2;
  - **il mancato versamento costituisce irrimediabile causa di esclusione, non suscettibile di integrazione, in applicazione dei principi ricavabili dalla sentenza delle Corti di giustizia delle U.E. (sesta sezione), 2 giugno 2016, causa C27/15;**
- h) non possiedono la qualificazione adeguata o sufficiente per potersi limitare al subappalto:
  - della categoria a qualificazione obbligatoria OS 18-A in misura non superiore al 30% dell'importo della stessa categoria, come previsto dall'articolo 105, comma 5, del Codice;
  - delle categorie a qualificazione obbligatoria OG 8, OG 10, OS 12-A in misura non superiore al 30% dell'importo totale dell'appalto, come previsto dall'articolo 105, comma 2, del Codice e al precedente punto 5.4.2;
  - non hanno indicato i subappaltatori di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice, precludendosi il

subappalto delle categorie di cui alla presente lettera h), con l'inevitabile carenza di requisiti ai sensi del punto 5.2.2, numero 3).

## 8.2. Soccorso istruttorio

### 8.2.1 Irregolarità e carenze suscettibili di soccorso istruttorio

Fuori dai casi di cui al punto 8.1.4, sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio, alle condizioni di cui al successivo punto 8.2.2, gli Offerenti:

- a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
  - ne hanno omesso la presentazione, sempre che i DGUE siano stati presentati con l'individuazione degli Operatori economici coinvolti;
  - hanno dichiarato condizioni imprecise, non strettamente pertinenti, insufficienti o equivoche;
  - hanno apposto una sottoscrizione diversa da quella ammissibile in base alle disposizioni del presente Documento o degli atti da questo richiamati ma riconducibile ad un soggetto competente alla stessa;
- b) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui all'articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice dei contratti, con riferimento agli eventuali Offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- c) che, in caso di Forma aggregata:
  - hanno omesso le dichiarazioni di cui al Capo 5, purché siano rispettati i contenuti minimi idonei a risalire all'oggetto delle stesse dichiarazioni e sia stato correttamente designato il mandatario o capogruppo;
  - non hanno indicato quote di partecipazione o le prestazioni o le parti di prestazioni da eseguire, da parte di ciascun Operatore economico raggruppato;
  - hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o le prestazioni da assumere;
- d) che, in caso di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;
- e) che, in caso di avalimento:
  - hanno presentato un contratto di avalimento impreciso o carente di alcune indicazioni, purché non affetto da nullità e che le precisazioni o integrazioni fornite a seguito di soccorso istruttorio siano relative ad elementi comunque presenti nel loro contenuto sostanziale nel contratto originario;
  - non hanno allegato il contratto di avalimento, purché il contratto presentato a seguito di soccorso istruttorio sia stato stipulato e sottoscritto prima del termine di scadenza della presentazione delle offerte e sia fornita prova di certezza legale di tale condizione o comunque un valido elemento che consenta di accertarne l'autenticità della data;
- f) la cui garanzia provvisoria:
  - è stata omessa, o è stata prestata in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata o carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di Forma aggregata non ancora costituita formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli Operatori economici raggruppati;
  - non è corredata dall'impegno di un istituto garante autorizzato, a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione, o tale impegno non è idoneo per carenze di contenuto o di sottoscrizione;
- g) l'ammissione con riserva di soccorso istruttorio è ammessa solo se l'assenza delle cause di esclusione sia dimostrata e i requisiti siano posseduti utilmente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

### 8.2.2 Modalità del soccorso istruttorio

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, mediante interscambio di corrispondenza ai sensi del punto 10.1.2, prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui al precedente punto 8.2.1, la Stazione appaltante:



- a) assegna all'Offerente il termine perentorio di 5 (cinque) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- b) la regolarizzazione degli inadempimenti di cui al punto 8.2.1, nei termini prescritti alla lettera a), comporta l'ammissione dell'Offerente; è escluso l'Offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione;
- c) non è ammesso il soccorso istruttorio per carenze di cui al precedente punto 8.1.4;
- d) non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a elementi che attengono all'Offerta tecnica o all'Offerta economica;
- e) per irregolarità o carenze di facile soluzione è ammesso un soccorso istruttorio informale, con richiesta via telefono, telefax o posta elettronica e risposta obbligatoriamente via posta elettronica certificata (PEC), per la soluzione in tempi utili prima della conclusione della seduta di ammissione; la mancata ottemperanza al soccorso istruttorio informale non comporta l'esclusione bensì l'attivazione del soccorso istruttorio di cui alle lettere a) e b);
- f) esclude l'Offerente:
  - che non risponde o risponde in modo non idoneo al soccorso istruttorio;
  - per il quale permangono le condizioni di cui al precedente punto 8.1.4, che hanno determinato il soccorso istruttorio che, in tal caso, diventano ostative;
  - le cui risposte al soccorso istruttorio sono basati su condizioni delle quali non sia adeguatamente provata la sussistenza prima della data di scadenza per la presentazione;
  - le cui risposte al soccorso istruttorio costituiscono integrazioni oggettive o soggettive dell'Offerente.

### 8.3. Conclusione della fase di ammissione

#### 8.3.1 Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli Offerenti:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 8.2.2, lettera a);
- b) per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio:
  - risultano falsi o mendaci;
  - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Codice dei contratti, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Documento;
  - non sono idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio.

#### 8.3.2 Elenco delle ammissioni e delle esclusioni

Al termine delle operazioni di esame della Documentazione amministrativa, sono redatti gli elenchi degli Offerenti ammessi e degli Offerenti esclusi con le relative motivazioni.

Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti, le esclusioni e le ammissioni sono pubblicate sul Profilo di committente di cui al punto 1.1.2, entro due giorni dall'adozione di relativi atti, anche ai fini dell'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010 e sono altresì comunicate a tutti gli Offerenti.

#### 8.3.3. Numero minimo degli Offerenti ammessi e delle offerte ammesse

La Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

### 8.4. Gestione dell'Offerta tecnica

#### 8.4.1 Apertura dell'Offerta tecnica

La Commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del Codice dei contratti oppure, nelle more della nomina e dell'insediamento della stessa Commissione giudicatrice, il seggio di gara, senza soluzione di continuità, oppure con differimento ad altra data e ora, rese note con le modalità di cui al punto 10.1.2:

- a) procede, in **seduta pubblica**, all'apertura delle Buste dell'**Offerta tecnica**, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell'oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;
- b) provvede a siglare, a cura di uno dei propri componenti, la documentazione dell'**Offerta tecnica**, qualora ne sia stata effettuata la stampa a disposizione della Commissione;
- c) dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi.

#### 8.4.2 Esame di merito dell'Offerta tecnica

La Commissione giudicatrice:

- a) in una o più **sedute riservate**, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle Buste dell'**Offerta tecnica**, alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto previsto al punto 6.1, e all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui ai punti 7.1.1 e 7.1.2;
- b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento) ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto, dopo averne verbalizzato l'intervento; tali soggetti terzi non devono ricadere in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile né nella condizione di conflitto di interesse di cui all'articolo 42, comma 2, del Codice dei contratti.

#### 8.4.3 Cause di esclusione in fase di esame dell'Offerta tecnica

Sono escluse, dopo l'apertura della Busta dell'**Offerta tecnica**, le offerte:

- a) mancanti parzialmente della firma di qualcuno dei soggetti competenti, salvo che la stessa **Offerta tecnica** sia riconducibile con assoluta certezza all'Operatore economico Offerente, in quanto la firma compare comunque in qualche punto significativo della stessa Offerta tecnica, tale da non far dubitare della paternità della medesima e dell'assunzione della relativa obbligazione;
- b) che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità ai sensi del punto 6.1.2, lettera g) ovvero sia tale da rappresentare una soluzione incompatibile con la documentazione a base di gara tale da configurare il vizio *aliud pro alio*;
- c) peggiorative rispetto alle condizioni minime previste dalla documentazione a base di gara;
- d) in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili o con le indicazioni che la documentazione a base di gara individua come prescrittive;
- e) che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- f) che esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivocate, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione.

#### 8.4.4 Conclusione dell'esame dell'Offerta tecnica

La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle **Offerte Tecniche**, procede:

- a) all'assegnazione del punteggio a ciascuna **Offerta Tecnica**, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi;
- b) ad effettuare le verifiche di cui al punto 7.1.3 e a formulare una graduatoria provvisoria delle sole **Offerte tecniche**;
- c) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna **Offerta tecnica**, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate dai commissari per l'attribuzione dei punteggi sull'**Offerta tecnica** sono allegate al verbale.

### 8.5. Gestione dell'Offerta economica

#### 8.5.1 Apertura dell'Offerta economica

La Commissione giudicatrice, oppure, qualora la Commissione giudicatrice sia stata congedata, il seggio di gara, presieduto dal Responsabile unico del procedimento o dal dirigente competente, nel giorno e nell'ora comunicati agli Offerenti ammessi con le modalità di cui al punto 10.1.2, in **seduta pubblica**, procede alla lettura dell'esito provvisorio di cui al precedente punto 8.4.4, relativo alle sole **Offerte**

**tecniche**, quindi procede immediatamente all'apertura delle Buste dell'**Offerta economica** in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte;
- c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, distintamente per ciascun Offerente;
- d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli Offerenti per i quali è accertata tale condizione;
- e) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto 8.5.2.

#### 8.5.2 Cause di esclusione in fase di esame dell'Offerta Economica

Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della «Offerta Economica», le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di Offerenti in Forma aggregata non perfezionata, di uno dei soggetti competenti degli Operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che incorrono in una delle seguenti condizioni:
  - non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta alla pari senza ribasso o in aumento;
  - l'indicazione del ribasso presenta segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, tali da rendere l'offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze mediante apposita sottoscrizione;
- c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- d) di Offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente punto 8.1.3, lettera d);
- e) che non recano l'indicazione dell'incidenza o dell'importo di quanto previsto dall'articolo 95, comma 10, del Codice, ai sensi del punto 6.2.1, lettera c), ovvero:
  - degli oneri di sicurezza aziendali propri dell'offerente;
  - dei costi della manodopera propri dell'offerente;
- f) che, sulla Lista dell'offerta di cui **al punto 6.2.1, lettera a)**:
  - non recano l'indicazione di più prezzi unitari, oppure taluni prezzi in lettere presentano segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, tali da rendere l'offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze con le modalità di cui al predetto **punto 6.2.1, lettera a)**;
  - mancanti di una o più d'una delle pagine della Lista.

#### 8.5.3 Valutazione dell'Offerta economica

Senza soluzione di continuità con le operazioni di cui ai punti 8.5.1 e 8.5.2, si procede ad attribuire:

- a) il punteggio all'offerta di prezzo moltiplicando il coefficiente ottenuto da ciascuna offerta ai sensi del punto 7.2.1 per il peso previsto al punto 6.2.1;
- b) il punteggio all'offerta di tempo moltiplicando il coefficiente ottenuto da ciascuna offerta ai sensi del punto 7.2.2 per il peso previsto al punto 6.2.2.

#### 8.5.4 Formazione della graduatoria provvisoria

Senza soluzione di continuità con le operazioni di cui al punto 8.5.3, si procede:

- a) alla somma dei punteggi già assegnati alle **Offerte Tecniche** di cui al punto 8.4.4, con il punteggio dell'**Offerta Economica** di cui al punto 8.5.3;
- b) alla formazione della graduatoria provvisoria per l'individuazione dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, mediante la somma dei punteggi di cui alla precedente lettera a);
- c) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente.

#### 8.6. Offerte anomale o anormalmente basse

##### 8.6.1 Individuazione delle offerte anomale o anormalmente basse

Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:

- a) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del Codice dei contratti, ottengono contemporaneamente:

--- un punteggio relativo all'elemento Prezzo di cui al punto 6.2.1 pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento Prezzo **(nel caso di specie pari o superiore a 24 su 100)**;

--- la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, attribuiti come al punto 8.4.4 e 8.5.3, lettera b), pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi **(nel caso di specie pari o superiore a 56 su 100)**;

b) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice dei contratti, appaiono anomale o anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;

c) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b):

--- la seduta è sospesa ed è fissata la data e l'ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione della procedura, da comunicare agli Offerenti con le modalità di cui al punto 10.1.2;

--- rimette gli atti al responsabile del procedimento al fine della verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'articolo 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, come previsto ai successivi punti da 8.6.2 a 8.6.4;

d) se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), è formulata la proposta di aggiudicazione in favore dell'Offerente che ha presentato la migliore offerta risultato primo nella graduatoria di cui al punto 8.5.4; la seduta pubblica è dichiarata chiusa e gli atti sono trasmessi al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti.

#### 8.6.2 Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse

Quando ricorre una delle condizioni di cui al precedente punto 8.6.1, lettera c), per la verifica di congruità delle offerte anomale o anormalmente basse, le giustificazioni:

a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei costi delle singole prestazioni e, sempre che sia ritenuto utile ai fini delle giustificazioni, corredate da un eventuale proprio computo metrico o metrico estimativo dettagliato che dimostri eventuali economie, a condizione che non venga modificato il contenuto qualitativo e quantitativo del progetto e delle prestazioni offerte;

b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di Forma aggregata non ancora perfezionata, dai rappresentanti legali di tutti gli Operatori economici raggruppati o consorziati.

#### 8.6.3 Modalità di verifica delle giustificazioni

La verifica avviene, in **seduta riservata**:

a) contemporaneamente per più d'una delle migliori offerte che appaiano anormalmente basse, comunque non più di 5 (cinque), fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente formulazione della proposta di aggiudicazione;

b) richiedendo per iscritto a ciascun Offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'Offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 8.6.4;

c) all'Offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;

d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, oppure ricorrendo ad esperti appositamente individuati, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti né ad escludere né ad accertare la non congruità dell'offerta può chiedere per iscritto ulteriori precisazioni; in tal caso all'Offerente è assegnato un termine perentorio per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;

e) la Stazione appaltante esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite, se sono state richieste;

f) la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni de l'Offerente:

--- non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);

--- non presenta le eventuali precisazioni richieste, entro il termine di cui alla precedente lettera d);

g) la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, se richieste, risulta, nel suo complesso, inaffidabile o che ricada nelle condizioni di cui all'articolo 95, comma 5, del Codice.

h) in presenza di due o più offerte uguali, se la verifica è conclusa positivamente per le offerte uguali, si procede alla scelta mediante sorteggio tra le stesse.

#### 8.6.4 Contenuto delle giustificazioni

a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare:

- a.1) l'economia del procedimento di costruzione;
- a.2) le soluzioni tecniche adottate;
- a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;
- a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 97, comma 7, del Codice;

b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai lavori in appalto, fermo restando che non sono ammesse:

- b.1) in relazione agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al punto 3.1.1, numero 2), per i quali non è ammesso alcun ribasso;
- b.2) basate su contratti di subappalto eccedenti il limite di cui all'articolo 105, comma 2, o dove il subappaltatore non garantisce i costi del personale ai sensi del comma 14, secondo periodo, della stessa norma;
- b.3) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso pari alla quota di utile dichiarata da quest'ultimo, salvo che i prezzi praticati dal subappaltatore non siano a loro volta corredate da adeguate giustificazioni;
- b.4) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore, diversi dal costo del personale di cui alla lettera e), punti sub. e.1) ed e.2), sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20% (venti per cento);
- b.5) se basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredate da adeguate giustificazioni;
- b.6) se contraddicano in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale o con riferimento ai singoli prezzi offerti o alle singole quantità determinate dall'offerente in sede di offerta;
- b.7) basate sulla previsione di utilizzo di materiali da costruzione non conformi agli articoli da 4 a 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 106 del 2017;

c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:

- c.1) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole lavorazioni, nonché dei relativi costi a carico dell'impresa, non contemplati tra gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera b), punto sub. b.1);
- c.2) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole, fatta salva la prova del contrario;
- c.3) che, in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;
- c.4) che non garantiscono il rispetto delle norme e degli adempimenti in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali o comunque previste dal progetto a base di gara;

d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:

- d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
- d.2) ai materiali: anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la provenienza; subcontratti di fornitura, fermi restando i divieti di cui alla precedente lettera b); se è fatto

- riferimento a scorte di magazzino, ad acquisizione da procedure concorsuali o fallimentari, deve essere dimostrata la relativa condizione;
- d.3) mezzi d'opera, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori di manovra, dei montaggi e smontaggi, delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
- d.4) trasporti: tutti i prezzi offerti dovranno tenere conto dei costi di trasporto dal magazzino dell'offerente, o dei suoi fornitori, fino al cantiere, nonché, per i materiali di risulta da allontanare dal cantiere, da quest'ultimo ai siti autorizzati al conferimento;
- d.5) spese generali e costi indiretti di cantiere: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- direzione centrale dell'impresa;
  - gestione e direzione del cantiere:
  - eventuali consulenze, collaudi tecnici, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;
  - personale impiegatizio e tecnico di commessa;
  - eventuale trasporto, vitto e alloggio delle maestranze;
  - imposte e tasse;
  - oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti e l'incasso delle fatturazioni relative agli stati di avanzamento;
  - garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
  - costi di impianto cantiere, allacciamenti alle reti tecnologiche, consumi di energia e acqua, sempre che non siano compresi e dichiarati all'interno dei costi delle singole voci;
  - ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
- d.6) utile d'impresa;
- d.7) oneri di sicurezza aziendali propri dell'impresa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice e dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, tenendo conto di quanto già dichiarato a tal fine in fase di offerta;
- e) con riferimento al costo del personale, sia con riferimento all'appaltatore che agli eventuali subappaltatori, ai sensi del combinato disposto degli articoli 30, comma 4, 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera d), del Codice, tenendo conto di quanto già dichiarato a tal fine in fase di offerta, le giustificazioni:
- e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'impresa, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);
- e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, comprese le Casse edili, previsti dalla legge o dagli stessi contratti di cui al punto sub. e.1);
- e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza;
- e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate;
- f) nel caso in cui la documentazione a giustificazione dell'offerta anormalmente bassa, a giudizio dell'offerente, contenga in tutto o in parte segreti tecnici o commerciali suscettibili di essere sottratti all'accesso ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti, deve essere corredata da una dichiarazione, adeguatamente motivata e comprovata, che dimostri la sussistenza di tali condizioni e trova applicazione il punto 9.2.2;
- g) le giustificazioni di cui alle lettere precedenti devono tenere conto ed essere poste in relazione diretta con l'**Offerta tecnica** di cui al punto 6.1.1, come presentata dall'offerente, pertanto devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, quale obbligo

contrattuale, di quanto previsto nella predetta **Offerta tecnica**.

#### 8.7. Aggiudicazione

##### 8.7.1 Verbali

Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare:

- a) sono verbalizzate le motivazioni relative alle esclusioni;
- b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli Offerenti come risultanti dalla documentazione presentata o muniti di delega o procura appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli Operatori economici partecipanti alla gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui al punto 8.6, avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
- f) la diffusione e l'accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice dei contratti, oggetto di esame ai sensi del punto 8.1.1, lettera b); tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.

##### 8.7.2. Proposta di aggiudicazione

- a) la proposta di aggiudicazione avviene a favore dell'offerta che risulti la migliore in termini di rapporto qualità/prezzo, classificatasi prima nella graduatoria di cui al punto 8.5.4, sempre che sia stata adeguatamente giustificata ai sensi dei punti da 8.6.2 a 8.6.4, nel caso sia individuata come anormalmente bassa ricorrendo la condizione di cui al punto 8.6.1;
- b) la Stazione appaltante verifica la proposta di aggiudicazione, accertando l'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara e provvede alla sua approvazione da parte dell'organo competente, ai sensi della successiva lettera c);
- c) ai sensi del combinato disposto dell'articolo 33, comma 1, del Codice dei contratti, la proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata, salvo che prima di tale termine intervenga il provvedimento di aggiudicazione.

##### 8.7.3 Verifica dei requisiti

Con tempestività e comunque prima dell'aggiudicazione di cui al punto 8.7.4, la Stazione appaltante provvede alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dall'Operatore economico individuato nella proposta di aggiudicazione di cui al punto 8.7.2 ai sensi dell'articolo 85, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, come segue:

- a) la verifica è effettuata dalla Stazione appaltante presso la Banca Dati dei contratti pubblici di cui all'articolo 81 del Codice dei contratti, per i requisiti disponibili in detta banca dati; per le informazioni non disponibili presso la Banca Dati la verifica è effettuata d'ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio della documentazione; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la verifica è effettuata mediante richiesta scritta all'Operatore economico con le modalità di cui all'articolo 10.1.2, assegnando un termine perentorio di 5 (cinque) giorni;
- b) per quanto non stabilmente detenuto da pubbliche amministrazioni, la relativa documentazione o le pertinenti informazioni devono fornite dall'Operatore economico entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta da parte della Stazione appaltante;
- c) è sempre possibile, per l'Operatore economico, presentare di propria iniziativa la documentazione idonea necessaria alla comprova del possesso dei requisiti, nei limiti ammessi dall'ordinamento con riferimento all'articolo 40 del d.P.R. n. 445 del 2000;
- d) la verifica può essere estesa anche ad Operatori economici Offerenti diversi dall'aggiudicatario; la mancata verifica positiva comporta le conseguenze di cui al punto 8.7.6, lettera c);

- e) ai sensi dell'articolo 85, comma 5, primo periodo, del Codice dei contratti, la verifica può essere fatta anche in qualsiasi momento nel corso della procedura, per uno o più d'uno degli Offerenti, qualora questo sia necessario per assicurarne il corretto svolgimento;
- f) la Stazione appaltante può limitare la verifica dei requisiti alle misure minime prescritte per l'ammissione, fermo restando quanto previsto per le eventuali misure minime richieste al mandatario o capogruppo in caso di Offerenti in Forma aggregata;
- g) trovano applicazione, se pertinenti, i principi enunciati da Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46.

#### 8.7.4 Provvedimento di aggiudicazione

L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta prima della scadenza del termine di cui al punto 8.7.2, lettera c) e, in tal caso, assorbe e tiene luogo anche dell'approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l'aggiudicazione:

- a) ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del Codice dei contratti, non equivale ad accettazione dell'offerta;
- b) ai sensi dell'articolo 32, comma 7, dello stesso Codice, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all'articolo 80 del medesimo Codice, come previsto al punto 8.7.3.

#### 8.7.5 Conseguenze giuridiche dell'aggiudicazione:

L'aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario. Essa è un mero presupposto alla eventuale stipula del contratto. Resta fermo che:

- a) l'**Offerta tecnica** dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara compreso il Capitolato Speciale d'appalto e confluisce nel Contratto da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo;
- b) i vincoli negoziali di natura economica tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario sono insensibili al contenuto dell'**Offerta tecnica** di cui alla lettera a), pertanto l'importo contrattuale e i corrispettivi per la remunerazione delle prestazioni non terranno conto di eventuali maggiori oneri a carico dell'aggiudicatario per far fronte alle obbligazioni e agli adempimenti previsti dalla propria **Offerta tecnica**.

#### 8.7.6 Adempimenti posteriori all'aggiudicazione:

- a) l'aggiudicazione è comunicata a tutti gli Offerenti ai sensi dell'articolo 76, comma 5, del Codice dei contratti ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo Codice;
- b) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 80, comma 6, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante può procedere in ogni momento alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, con le modalità di cui al punto 8.7.3 e, in caso di verifica negativa procede:
  - ad escludere l'Offerente per il quale non siano confermate le dichiarazioni già presentate, se non è stata ancora disposta l'aggiudicazione;
  - a revocare l'aggiudicazione se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
- c) nei casi di cui alla lettera b), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la garanzia provvisoria;
- d) la Stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'aggiudicatario sulla Lista, tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma dei prodotti; in caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza; nella correzione si utilizza l'approssimazione al centesimo di euro; i prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.



9. CAPO 8. DISPOSIZIONI E FINALI

9.1. Stipula del contratto

9.1.1 Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto

Il contratto non può essere stipulato prima:

- a) che l'aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice;
- b) dello spirare dei termini di sospensione di cui all'articolo 32, commi 9, 10 e 11, del Codice;
- c) della positiva verifica in materia antimafia mediante ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 del citato decreto legislativo.

9.1.2 Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:

- a) a fornire tempestivamente alla Stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare presso la Stazione appaltante, con le modalità e alle condizioni previste dal Capitolato speciale d'appalto:
  - la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti;
  - una polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti;
- c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- d) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula, nonché le spese per le pubblicazioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016;
- e) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere b) e c), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante, con la decadenza dall'aggiudicazione e la sostituzione dell'aggiudicatario;
- f) nel caso di cui alla precedente lettera e), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la garanzia provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione, ivi compresi i maggiori oneri sopportati in seguito ad una nuova aggiudicazione o dall'aggiudicazione al secondo classificato in seguito allo scorrimento della graduatoria.

9.1.3 Spese di pubblicazione

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell'articolo 216, comma 11, del Codice dei contratti e dell'articolo 5, comma 2, del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25 gennaio 2017, n. 20):

- a) sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione;
- b) assommano in via stimata e presuntiva ad euro 8.500,00, fermo restando l'accertamento ai sensi della lettera c);
- c) l'importo effettivo sarà determinato in fase di rendicontazione e la Stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo, fornendone i giustificativi e le relative modalità di pagamento.

#### 9.1.4 Forma del contratto

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti nella Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stessa appaltante o mediante scrittura privata.

#### 9.2. Accesso agli atti

##### 9.2.1 Accesso agli atti del procedimento

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del Codice dei contratti, l'accesso agli atti di gara è consentito alle seguenti condizioni:

- a) tempestivamente a tutti gli Offerenti, limitatamente alle ammissioni e alle esclusioni per cause riconducibili all'articolo 80 del Codice dei contratti o ai requisiti richiesti per la partecipazione, dopo la pubblicazione sul Profilo di committente di cui al punto 1.1.2, ai sensi dell'articolo 29, comma 1 secondo periodo, del predetto Codice;
- b) agli Offerenti esclusi per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura fino all'esclusione, dopo la pubblicazione dei relativi atti o il ricevimento della relativa comunicazione;
- c) a tutti gli Offerenti ammessi o la cui offerta sia stata ammessa, dopo l'aggiudicazione.

##### 9.2.2 Eventuali limitazioni all'accesso agli atti del procedimento

In deroga a quanto previsto al punto 9.2.1, l'accesso agli atti è precluso, ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti:

- a) alle parti dell'**Offerta Tecnica** che contengono di segreti tecnici o commerciali, nei casi di cui al punto 6.1.2, lettera d), se l'Offerente ha dichiarato e adeguatamente motivato e comprovato tale condizione a corredo dell'offerta; non costituiscono condizioni di riservatezza i diritti d'autore;
- b) al sub-procedimento di verifica delle giustificazioni relative all'anomalia delle offerte nelle parti che contengono segreti tecnici o commerciali, nei casi di cui al punto 8.6.4, lettera f), se l'Offerente ha dichiarato e adeguatamente motivato e comprovato tale condizione a corredo delle predette giustificazioni;
- c) l'omissione della dichiarazione o delle motivazioni di cui alle lettere a) e b), costituisce comportamento concludente e manifestazione di volontà dell'Offerente circa l'assenza di segreti tecnici o commerciali, come previsto al punto 5.1.3, lettera b);
- d) le dichiarazioni e le motivazioni di cui alle lettere a) e b), sono sindacabili nel merito dalla Stazione appaltante, che può ritenerle insussistenti, irrilevanti, non pertinenti, pretestuose o comunque non ostative all'accesso da parte dei controinteressati e procedere quindi all'ostensione dei relativi atti;
- e) in ogni caso ai controinteressati è consentito l'accesso agli atti di cui alla lettera a) ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento, salvo che siano trascorsi i termini decadenziali per il ricorso giurisdizionale.

#### 9.3. Controversie

##### 9.3.1 Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'Operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Toscana, sede di Firenze, come segue:

- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
  - dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla **Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana** per cause che ostano alla partecipazione;
  - dalla pubblicazione sul Profilo di committente del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all'offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti e dell'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010;
  - dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di

cui all'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti o per cause riconducibili all'offerta o alle eventuali giustificazioni dell'offerta;

--- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall'ordinamento, se presentato contro l'aggiudicazione.

#### 9.3.2 Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice dei contratti, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, Foro competente territorialmente in base alla sede legale della Stazione appaltante, con esclusione della competenza arbitrale

#### 9.3.3 Supplente

Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Codice, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:

- a) sono interpellati progressivamente gli Operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'Operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
- c) l'affidamento all'Operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
- d) non si procede al subentro del supplente se l'aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell'articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codice dei contratti.

9.4. Altre disposizioni e informazioni

9.4.1 Imposta di bollo

- a) L'Offerta economica deve assolvere l'imposta di bollo di euro 16,00 (indipendentemente dalla dimensione del documento), mediante una delle seguenti modalità:
- se assolta in modo virtuale, indicando sull'offerta o su dichiarazione separata la dicitura «Imposta di bollo assolta in modo virtuale» e gli estremi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972;
  - in modalità telematica ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge n. 147 del 2013 (cosiddetto «Servizio @e.bollo»), acquistandolo dagli intermediari autorizzati secondo le istruzioni fornite con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2014;
  - mediante versamento con modello F23, Agenzia delle Entrate, Ufficio «TZM», codice tributo «456T», descrizione «Imposta di bollo» con il CIG;
  - applicando la marca da bollo (contrassegno) sull'offerta prima della scansione per immagine, oppure indicando sull'offerta data, ora e numero di identificazione del contrassegno o, ancora, allegando un foglio recante il CIG della gara sul quale è applicata la marca da bollo, scansionarlo mediante copia per immagine in formato PDF e allegarlo all'**Offerta economica**; in ogni caso l'originale con la marca da bollo deve essere conservato dall'Offerente;
- b) la violazione delle disposizioni di cui alla lettera a), non pregiudica la partecipazione alla procedura né l'ammissione dell'offerta, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell'Offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell'importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).

9.4.2 Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation o GDPR), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) ai sensi degli articoli 24, 28 e 37 del GDPR, titolare del trattamento è la Stazione appaltante e il responsabile del trattamento è \_\_\_\_\_;
- b) ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del GDPR il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui ai gli articoli 86 e 89 del GDPR;
- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato per il consenso espresso dall'interessato ai sensi degli articoli 7 e 107 del GDPR, con provvedimento dell'Autorità garante, sono trattati in misura non eccedente e pertinente i fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 del GDPR.

#### 9.4.3 Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara

Fanno parte integrante del presente Documento e del successivo contratto:

- a) il Codice dei contratti, come definito al punto 1.2.1, lettera a);
- b) il Regolamento generale, come definito al punto 1.2.1, lettera b);
- c) il DGUE di cui al punto 5.5 allegato del presente Documento;
- e) gli atti individuati al punto 2.1.2 con i relativi allegati.

#### 9.4.4 Riserva di aggiudicazione

La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli Offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:

- a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice dei contratti.

### 10. CAPO 10. UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA «START»

#### 10.1. Informazioni generali

##### 10.1.1 Descrizione della Piattaforma telematica

- a) La presente procedura si svolge attraverso l'utilizzo della Piattaforma di intermediazione telematica (e-procurement) del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Città Metropolitana di Firenze (di seguito per brevità «Start» o «Piattaforma»), il cui accesso è consentito al link della pagina internet: <https://start.e.toscana.it/cittametropolitanafi/>
- b) mediante la Piattaforma sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, valutazione e aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. Taluni procedimenti connessi alle analisi delle offerte possono avvenire in modalità offline;
- c) le modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma sono contenute nel documento «Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Start GR» approvate con decreto dirigenziale Regione Toscana n. 3631/2015 e consultabili agli indirizzi internet:  
--- <https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/help/project>, oppure  
--- <https://start.toscana.it> (menu «Progetto», link «Norme tecniche»);
- d) le modalità operative per la presentazione dell'offerta tramite la Piattaforma sono contenute nell'apposito «Manuale d'uso per gli Operatori Economici» consultabile all'indirizzo <https://start.toscana.it> (menu «Istruzioni», link «~~Manuale presentazione offerte~~ Procedure di gara»);
- e) i documenti di cui alle lettere c) e d), riportano le informazioni riguardanti la Piattaforma, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, la registrazione alla Piattaforma, le modalità di presentazione dell'offerta e la forma delle comunicazioni, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara, anche se non materialmente allegati; le stesse informazioni sono riportate sinteticamente nel seguito, tuttavia prevalgono le informazioni più complete e reperibili ai predetti indirizzi internet;
- g) per supporto alla soluzione di problematiche inerenti l'utilizzo della Piattaforma o l'effettuazione del procedimento di identificazione e registrazione è possibile contattare i gestori tecnici della stessa:  
--- al numero telefonico **+39 055.6560174** (Help Desk);  
--- all'indirizzo e-mail [Start.OE@PA.i-faber.com](mailto:Start.OE@PA.i-faber.com)

##### 10.1.2 Scambi di informazioni tra la Stazione appaltante e gli Offerenti

- a) Le comunicazioni di cui al punto 2.2.1, fornite della Stazione appaltante agli Operatori economici, così come le richieste di questi ultimi presentate alla Stazione appaltante, sono effettuate di norma tramite la Piattaforma, eventualmente nell'ambito della funzionalità «comunicazioni della procedura» disponibile sulla stessa.
- b) la Piattaforma utilizza la casella [noreply@start.e.toscana.it](mailto:noreply@start.e.toscana.it) per inviare i messaggi di posta elettronica alle caselle e-mail degli Operatori economici e la casella [start@postacert.toscana.it](mailto:start@postacert.toscana.it) per l'invio al domicilio digitale (PEC) dell'Operatore economico dei messaggi automatici generati dalla Piattaforma;
- c) gli Operatori economici sono tenuti a controllare che i messaggi inviati dalla Piattaforma non vengano respinti né trattati come Spam dai propri sistemi di posta elettronica;
- d) ai sensi dell'articolo 79, comma 5-bis, del Codice dei contratti, qualora si verifichi un mancato

funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la Stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del Codice dei contratti, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga o il differimento dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione, proroga o differimento, la Stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza e l'intangibilità delle offerte già pervenute;

e) la pubblicità del provvedimento di cui alla lettera d) avviene mediante la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l'indirizzo Internet dove è accessibile la Documentazione di gara, ovvero con comunicazione individuale tramite l'apposita funzionalità direttamente in Piattaforma.

#### 10.1.3 Identificazione dell'Operatore economico

a) Gli Operatori economici interessati a partecipare al procedimento devono preliminarmente identificarsi mediante registrazione sulla Piattaforma, all'indirizzo: <https://start.e.toscana.it/regione-toscana/>

b) per identificarsi gli Operatori economici devono completare la procedura di registrazione on line presente sulla Piattaforma; l'identificazione non è necessaria se l'Operatore economico si è identificato in occasione di una gara precedente, sia già in possesso delle credenziali (User-Id e Password) e non siano mutate le informazioni già fornite;

c) la registrazione è completamente gratuita, a conclusione della quale sono generate le credenziali di accesso (User-Id e Password); l'Operatore economico è tenuto a non diffondere a terzi le credenziali (User-Id e Password) a mezzo delle quali è identificato dalla Stazione Appaltante;

d) avvenuta la registrazione e l'identificazione dell'Operatore economico, il procedimento telematico si articola in 3 (tre) Passi.

#### 10.1.4 PASSO 1: definizione della forma di partecipazione

Avvenuta la registrazione e l'identificazione dell'Operatore economico deve definire la forma di partecipazione e, se si tratta di una Forma aggregata, inserire i dati di tutti gli Operatori economici coinvolti, ovvero:

a) in caso di partecipazione in Forma aggregata il soggetto abilitato ad operare sulla Piattaforma è l'Operatore economico mandatario o capogruppo designato tale nell'ambito della Forma aggregata; egli deve caricare sulla Piattaforma, per sé e per conto degli Operatori economici componenti la Forma aggregata, tutte le informazioni e la documentazione richieste a tutti questi ultimi;

b) in caso di:

--- consorzio di cooperative o di imprese artigiane oppure di consorzio stabile, il soggetto abilitato ad operare sulla Piattaforma è il consorzio che deve caricare sulla Piattaforma, per sé e per conto dei consorziati coinvolti, tutte le informazioni e la documentazione richieste ai consorziati;

--- ricorso all'avvalimento il soggetto abilitato ad operare sulla Piattaforma è l'Operatore economico Offerente ausiliato il quale deve caricare sulla Piattaforma, per sé e per conto degli Operatori economici ausiliari, tutte le informazioni e la documentazione richieste agli ausiliari;

--- ricorso al subappalto il soggetto abilitato ad operare sulla Piattaforma è l'Operatore economico Offerente il quale deve caricare sulla Piattaforma, per sé e per conto dei subappaltatori indicati ai sensi dell'articolo 105, comma 6, del Codice dei contratti, le informazioni e la documentazione richieste ai subappaltatori;

c) se l'Offerente, nei casi di cui alla lettera b) concorre nell'ambito di una Forma aggregata trova altresì applicazione la lettera a);

d) il «Passo 1» si conclude con la sua validazione mediante il comando «Salva e procedi», solo con tale comando la Piattaforma consente il passaggio al «Passo 2».

#### 10.2. Contenuto e caricamento dell'Offerta

##### 10.2.1 PASSO 2 (inizio): Struttura dell'Offerta

Avvenuta la definizione della forma di partecipazione è necessario procedere alla predisposizione dell'offerta, intesa come formazione in sequenza di tre blocchi di Documentazione, individuati nel Disciplinare di gara come Buste telematiche e articolate in tre fasi di gestione ovvero:

- Documentazione amministrativa di cui al Capo 5;
- Offerta tecnica di cui al punto 6.1;
- Offerta economica di cui al punto 6.2.

#### 10.2.2 Domanda di partecipazione

La Piattaforma prevede come condizione obbligatoria per l'avanzamento, la compilazione della domanda di partecipazione mediante riempimento dei campi presentati a video dalla stessa Piattaforma. Una volta ultimata la compilazione è necessario:

- a) scaricare il documento «domanda di partecipazione» generato dalla Piattaforma;
- b) sottoscrivere con firma digitale la domanda medesima;
- c) inserire in Piattaforma il documento «domanda di partecipazione» mediante caricamento dello stesso dopo averlo firmato digitalmente.

La compilazione puntuale di detta domanda non è ritenuta essenziale dalla Stazione Appaltante ma rappresenta esclusivamente un vincolo del Sistema; difetti di compilazione o sottoscrizione sono tollerati se il DGUE riporta le informazioni previste nella citata domanda; il DGUE regolarmente sottoscritto costituisce sufficiente manifestazione della volontà di partecipare e presentare offerta. Nell'esame della documentazione amministrativa la Stazione appaltante si limiterà esclusivamente alle dichiarazioni e alla documentazione diversa dalla mera domanda di partecipazione.

#### 10.2.3 Contenuto dell'Offerta: Documentazione Amministrativa

All'interno del percorso guidato per la presentazione dell'offerta, il «Passo 2», con riferimento alla Documentazione amministrativa è necessario predisporre i documenti da sottoscrivere con firma digitale come specificati nel presente Documento e, segnatamente:

- a) domanda di partecipazione generata dal sistema di cui al punto 10.2.2;
- b) dichiarazioni conformi al modello denominato «DGUE» di cui al punto 5.5.2, contenente:
  - l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo 4;
  - il possesso dei requisiti di partecipazione di cui al Capo 5;
- c) garanzia provvisoria ai sensi dell'articolo 93 del Codice dei contratti, di cui al punto 5.6.1;
- d) documentazione attestante l'avvenuta presa visione dei luoghi di cui al punto 5.6.2;
- e) attestazione di avvenuto versamento del contributo all'ANAC di cui al punto 5.6.3, previa riproduzione mediante copia per immagine (scansione);
- f) il PASSOE di tutti gli Operatori economici coinvolti di cui al punto 5.6.4;
- g) **eventuale** documentazione integrativa, necessaria ad esplicitare alcune condizioni particolari degli Operatori economici, di cui al Capo 5, lettera c);
- h) la Documentazione di cui alle lettere che precedono può essere compressa in un unico file compatto nei formati «.ZIP» o «.RAR»;

#### 10.2.4 Contenuto dell'Offerta: Documentazione Tecnica

Sempre nell'ambito del «Passo 2» del percorso guidato di «Presentazione offerta», l'Offerente deve operare sulla Piattaforma presentando la documentazione costituente l'Offerta tecnica richiesta e in conformità al punto 6.1.1. La predetta Offerta tecnica deve essere:

- a) formulata secondo le indicazioni e le prescrizioni di cui al punto 6.1.2;
- b) prodotta in file formato PDF o in altro formato analogo di facile consultazione;
- c) essere sottoscritta con firma digitale ai sensi dei punti 10.3.1 e 10.3.2;
- d) essere compressa in un unico file compatto nei formati «.ZIP» o «.RAR»;
- e) essere caricata sulla Piattaforma con il comando «carica documento».

#### 10.2.5 Contenuto dell'Offerta: Documentazione Economica

Nell'ambito dell'ultimo adempimento dei «secondo passo» del percorso guidato di «Presentazione offerta», l'Offerente deve operare sulla Piattaforma presentando l'Offerta economica richiesta al punto 6.2 del Disciplinare di gara. La predetta Offerta economica deve essere:

- a) formulata a video sulla Piattaforma nell'apposito campo «Importo offerto», con la percentuale del ribasso offerto; la Piattaforma provvede in automatico ad applicare il ribasso percentuale al valore stimato a base di gara. S'invitano gli Offerenti a ignorare detto presupposto logico, poiché imm modificabile dalla Stazione Appaltante e non conforme all'architettura generale della legge speciale di gara;

- b) completata, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice dei contratti, mediante l'indicazione a video sulla Piattaforma:
  - nel campo «di cui costi della sicurezza afferenti l'impresa», i costi di sicurezza aziendali (da intendersi come già ricompresi nel valore riportato nel campo «Offerta economica»);
  - nel campo «di cui costi della manodopera» (o voce analoga), i propri costi della manodopera (da intendersi come già ricompresi nel valore riportato nel campo «Offerta economica»);
- c) salvata e scaricata con i comandi «Salva a e genera PDF» e poi «scarica», firmata digitalmente e caricata sulla Piattaforma con il comando «carica documento»;
- d) integrata dalla «Dichiarazione di Offerta economica» conforme al facsimile disponibile come allegato del Disciplinare di gara, nell'apposito campo denominato «Offerta economica»; il predetto modello di documento deve essere scaricato e salvato sul proprio personal computer e, previa compilazione, deve essere convertito in formato pdf e firmato digitalmente;
- e) in caso di discordanza tra le indicazioni numeriche previste nel modulo generato dalla Piattaforma di cui alle lettere a), b) e c), rispetto a quello messo a disposizione dalla Stazione appaltante ai sensi della lettera d), prevalgono senza riserve i valori indicati in quest'ultimo.

***Nota di metodo in relazione al trattamento delle Offerte economiche***

**Ai fini dei calcoli per l'attribuzione dei punteggi (somme, medie, ponderazioni, riparametrazioni, calcolo delle soglie), per la formazione della graduatoria e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma e verbalizzati allo scopo. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro dato eventualmente difforme fornito dalla stessa Piattaforma.**

**10.2.6 PASSO 2 (conclusione): Caricamento della Documentazione di offerta**

Il «Passo 2» si conclude con il caricamento sulla Piattaforma di tutta la Documentazione di offerta, ove non già caricata separatamente per ciascuna fase (Documentazione amministrativa, Offerta tecnica, Offerta economica), debitamente controllata e sottoscritta con firma digitale come previsto al punto 10.3.1, da parte dei soggetti di cui ai punti 10.3.2 e 10.3.3. A tale scopo il caricamento sulla Piattaforma avviene con il comando «carica documento».

**10.3. Sottoscrizione degli atti e invio dell'Offerta**

**10.3.1 Soggetti che devono sottoscrivere gli atti**

La sottoscrizione degli atti, nelle forme di cui al punto 10.3.2, è richiesta ai soggetti dotati di adeguata rappresentanza legale e poteri contrattuali, per conto di:

- a) tutti gli Operatori economici quanto alla Documentazione amministrativa, ai sensi del punto 5.5.4;
- b) tutti gli Offerenti, singoli o in Forma aggregata non ancora perfezionata, quanto all'Offerta tecnica;
- c) tutti gli Offerenti, singoli o in Forma aggregata non ancora perfezionata, quanto all'Offerta economica.

**10.3.2 Sottoscrizione degli atti**

- a) Fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti dai soggetti di cui al punto 10.3.1, con firma digitale. I titolari dello strumento di Firma digitale, sono tenuti a rispettare tutte le norme legislative, regolamentari, di attuazione, le regole tecniche e le deliberazioni dell'Agenzia per l'Italia Digitale in tema di conservazione ed utilizzo dello strumento di Firma digitale, così come ogni qualsiasi altra istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato lo strumento ed esonera espressamente la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo improprio dello strumento di Firma Digitale;
- b) l'efficacia e la validità dei documenti sottoscritti con Firma digitale sono disciplinate dal CAD; sono accettate le Firme digitali in formato CADES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dall'estensione «.p7m» attribuito al file generato dopo l'apposizione della Firma digitale, o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l'estensione «.pdf» al file generato dopo l'apposizione della Firma digitale;
- c) nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette "firme matryoshka");



- d) per gestione della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per l'apposizione e la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (nel seguito «CAD»), disponibile sul sito [www.digitpa.gov.it](http://www.digitpa.gov.it)
- e) in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, è necessario che gli adeguati poteri rappresentativi e contrattuali risultino espressamente mediante una delle seguenti condizioni:
  - dalla visura camerale aggiornata;
  - da apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del combinato disposto degli articoli 46, comma 1 lettera u) e 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000;
- f) esclusivamente per persone fisiche legittimamente sprovviste di firma digitale, le relative dichiarazioni possono essere rilasciate dal rappresentante legale dell'Offerente, per loro conto, solo se ne assume la responsabilità ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, oppure possono essere rilasciate in forma autografa acquisita in copia per immagine corredata da copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera c), del CAD.

#### 10.3.3 Prescrizioni e cautele nella fase di invio dell'Offerta

- a) si invitano gli Offerenti a verificare l'indirizzo mail fornito in fase di registrazione alla Piattaforma per accertarsi dell'avvenuta presentazione dell'offerta, riscontrabile grazie a specifica notifica inviata automaticamente dalla Piattaforma stessa, o comunque ad effettuare i dovuti controlli.
- b) nella sezione «Comunicazioni ricevute» relative alla gara la Piattaforma inserisce la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa, tale notifica è inoltrata al domicilio digitale (PEC) dell'Offerente, ovvero, qualora non indicato, alla casella e-mail presente nell'indirizzo;
- c) l'offerta inviata entro il termine perentorio di scadenza per la presentazione:
  - è vincolante per l'Offerente;
  - non può essere modificata o integrata; ricorrendone il caso è tenuta in considerazione esclusivamente l'offerta originaria già presentata;
  - può essere ritirata, purché entro il termine perentorio di scadenza;
  - una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, entro il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle offerte, presentare una nuova offerta;
- d) con riferimento alla fase di invio dell'offerta si specifica che è obbligo esclusivo dell'Offerente secondo le buone pratiche di diligenza professionale:
  - connettersi alla Piattaforma con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di presentazione delle offerte in maniera tale da inserire i dati, sottomettere e inviare i documenti correttamente e risolvere per tempo eventuali problematiche di comprensione del funzionamento;
  - controllare il contenuto dei documenti di gara caricati sulla Piattaforma verificandone l'integrità successivamente al loro caricamento.

#### 10.3.4 PASSO 3: invio dell'offerta

- a) I passi precedenti del percorso «Presentazione offerta» anche se correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione non costituiscono l'effettivo l'invio dell'offerta. La documentazione caricata e salvata permane infatti nello spazio telematico dell'Offerente e non è inviata alla Piattaforma, fino al verificarsi dell'invio di cui alla lettera b);
- b) al «Passo 3» è presente un riepilogo di tutta la documentazione caricata con evidenziati i risultati della verifica della firma digitale apposta su ciascun documento; ciascun documento caricato è ancora scaricabile al fine di una eventuale verifica conclusiva;
- c) l'Offerente deve procedere alla conclusione del «Passo 3» mediante il comando «Invia offerta», in risposta al quale la Piattaforma chiede la conferma della volontà di inviare l'offerta; alla risposta affermativa alla conferma l'offerta viene inviata alla Piattaforma;
- d) il «Passo 3» si conclude con un messaggio di conferma automatico a video della Piattaforma col seguente contenuto «Offerta sottomessa da "nome operatore" in data "gg/mm/aaaa" e ora "hh:mm:ss"» e con l'invio all'indirizzo di posta elettronica dell'Operatore economico della conferma di sottomissione dell'offerta.

#### 10.4. Requisiti informatici per l'uso della Piattaforma e la presentazione dell'Offerta

##### 10.4.1 Configurazione minima hardware e software

- a) hardware di una postazione tipo per l'accesso al sistema:
  - processore tipo Intel Pentium o AMD frequenza 300 MHz o superiore;
  - memoria RAM 128 MB o superiore;
  - scheda grafica e memoria on-board;
  - monitor con risoluzione 800x600 pixel o superiore;
  - accesso a internet almeno dial-up 28.8Kbit/s;
- b) software di navigazione internet mediante uno dei seguenti browser:
  - Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore;
  - Mozilla Firefox 0.8 o superiore o Mozilla 1.7;
  - Opera 6 o superiore;
- c) software per la gestione documentale (editing e la lettura dei documenti), quali:
  - Microsoft Word e Microsoft Excel di Office 7 o superiore oppure compatibile;
  - Apache Open Office;
  - Acrobat Reader o altro lettore documenti con estensione .pdf.

#### 10.4.2 Sicurezza dei dati trasmessi

- a) per le trasmissioni è richiesto certificato SSL con livello di codifica a 128 bit. Quindi le compatibilità con i browser implicano un possibile aggiornamento del livello di codifica;
- b) i soggetti che sottoscrivono la documentazione amministrativa e le Offerte tecnica ed economica, devono essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco dei i certificatori di cui all'articolo 29, comma 6, del CAD, tenuto da DigitPA, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti informatici;
- c) i documenti informatici trasmessi attraverso la Piattaforma devono essere preferibilmente nei seguenti formati, atti a garantire la lettura e la conservazione:
  - PDF /A RTF per i documenti di testo o tabellari;
  - PDF /A JPG per le immagini.

#### 10.4.3 Esenzione da responsabilità

La Stazione Appaltante non assume responsabilità per l'eventuale non leggibilità di documenti inseriti e caricati sulla Piattaforma in formati diversi da quelli suggeriti o con modalità diverse da quelle indicate.

Lì \_\_\_\_\_ 2018

***Il Commissario regionale***

***per le attività connesse al completamento SR429 Empoli-Castelfiorentino:***

***Ing. Alessandro Annunziati***

#### **Allegati: modelli per la partecipazione**

(articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000; articolo 85 del Codice)

- DGUE (documento di gara unico europeo per Operatori economici singoli, raggruppati, consorziati, ausiliari).
- Modello di Offerta economica (Lista per l'offerta di prezzi unitari) che riguarda esclusivamente il ribasso sul prezzo e la riduzione sul tempo di esecuzione.